

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 maggio 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 40. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 aprile 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Modifica all'art. 36 della legge regionale 22 marzo 1944 contenente le «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» - Modifica delle norme relative alla valutazione del servizio di ruolo prestato presso enti diversi dalla regione, al fine di adeguarle alla sentenza della Corte costituzionale n. 339/1988 che ha sancito l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 36, quarto comma, lett. A), della legge regionale n. 60/1984 «nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendenti di altri enti pubblici, compreso lo Stato». - Previsione della riapertura della graduatoria di concorso effettuato ai sensi della vecchia normativa riformulando la graduatoria stessa ai sensi della nuova normativa, con il conseguente inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale utilmente inserito nella nuova graduatoria, a decorrere dalla data in cui si sono verificate vacanze di posti - Lamentato sconvolgimento dell'assetto degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano, e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Artt. 2 e 3 della legge regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994).

(Cost., art. 97)

Pag. 8

- N. 41. Ricorso per legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 aprile 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Delibera legislativa regione Umbria 2 febbraio 1994, n. 503 - Agricoltura - Integrazione della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 1993 - Norme per il reimpianto di vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o D.O.C.G. dell'Umbria - Previsione che i viticoltori i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/1993, abbiano già proceduto all'impianto dei nuovi vigneti in zone idonee alla produzione dei vini a D.O.C. e/o D.O.C.G. e con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione e comunque nel rispetto delle indicazioni del Piano vitivinicolo vigente per la sostituzione di una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto, possano avanzare richiesta di autorizzazione dell'impianto in sanatoria da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge impugnata - Lamentato contrasto con le disposizioni obbligatorie e vincolanti del regolamento CEE n. 822/1987 relative alla organizzazione del mercato vitivinicolo che prevedono la possibilità di reimpianto soltanto dopo l'avvenuta estirpazione di un vigneto di superficie equivalente.

(Delibera legislativa regione Umbria 2 febbraio 1994, n. 503).

(Cost., artt. 11 e 17)

9

- N. 268. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Roma, del 17 gennaio 1994.

Corte dei conti - Previsione che le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti giudichino con tre magistrati, anziché con cinque magistrati come previsto dalla precedente normativa - Irrazionalità della ridotta composizione del giudice contabile di secondo grado che viene ad assumere la stessa composizione del giudice di primo grado (due relatori e un presidente) senza garantire una valutazione più ponderata, in quanto non si distingue dal giudice di primo grado né per maggiore qualificazione giuridica dei componenti (due consiglieri e un presidente di sezione) né per l'apporto di approfondimento conseguente ad un maggior numero di componenti - Conseguente incidenza sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 2312/1984 nonché alle ordinanze nn. 590/1988 e 10/1994.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 111)

11

N. 269. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Roma, del 17 gennaio 1994.

Corte dei conti - Previsione che le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti giudichino con tre magistrati, anziché con cinque magistrati come previsto dalla precedente normativa - Irrazionalità della ridotta composizione del giudice contabile di secondo grado che viene ad assumere la stessa composizione del giudice di primo grado (due relatori e un presidente) senza garantire una valutazione più ponderata, in quanto non si distingue dal giudice di primo grado né per maggiore qualificazione giuridica dei componenti (due consiglieri e un presidente di sezione) né per l'apporto di approfondimento conseguente ad un maggior numero di componenti - Conseguente incidenza sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 2312/1984 nonché alle ordinanze nn. 590/1988 e 10/1994.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 111)

Pag. 15

N. 270. Ordinanza della pretura di Brescia, sezione distaccata di Breno, del 17 febbraio 1994.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Lamentata omessa previsione del caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari (nella specie: decreto emesso su sollecitazione della p.o. effettuata con nuova querela fuori termine dopo che la prima era stata archiviata) - Compressione del diritto di difesa dell'imputato.

(C.P.P. 1988, art. 555, secondo comma).

(Cost., art. 24)

» 16

N. 271. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia del 25 giugno 1993.

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo già previsto dal d.m. 20 gennaio 1990 poi annullato - Previsione per il centro storico di Venezia di tariffe d'estimo più elevate di quelle stabilite per i centri storici di altre città italiane - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 70, 77, 101, 102 e 104)

» 17

N. 272. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 1° marzo 1994.

Reati militari - Esecuzione indebita di fotografie concernenti gli strumenti di difesa militare (nella specie riproducenti armi e sistemi d'arma della caserma sede del quarantesimo Batteria Missili Contraerea di Fontanafredda) - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pene più severe di quelle comminate per altre e (ritenute) più gravi figure delittuose caratterizzate dal fine di spionaggio non richiesto nel caso di specie - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1989.

Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» solo le violazioni della legge penale militare - Conseguenze: assoggettamento di reati ontologicamente identici (quali per esempio il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio ex art. 260 del c.p. e l'esecuzione di fotografie riproducenti strumenti di difesa militare, di cui all'art. 90 c.p.m.p.) a differenti regimi giuridici ed a diverse giurisdizioni - Contrasto con i principi di uguaglianza, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, del giudice naturale e della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.

(C.P.M.P., artt. 37, primo comma, e 90, n. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 27, 97 e 103)

» 21

N. 273. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 1° marzo 1994.

Reati militari - Rivolta - Fattispecie incriminatrice: rifiuto di obbedire alla intimazione di rientrare nell'ordine, abbandonandosi ad «eccessi» - Ritenuta indeterminatezza del concetto di «eccessi» suscettibile di diverse interpretazioni - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio della tassatività delle fattispecie penali.

(C.P.M.P., art. 174, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 25

N. 274. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Udine del 9 febbraio 1994.

Amnistia - Amnistia per reati tributari - Concessione - Condizioni - Necessità della preventiva presentazione della dichiarazione integrativa di condono - Impossibilità per i compartecipi nel reato tributario (nella specie attraverso il fittizio pagamento di false fatture) di presentare la suddetta dichiarazione non avendo essi lo *status* di contribuente - Conseguente impossibilità, per essi, di usufruire dell'amnistia - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23 (*recte*: 20 gennaio 1992), art. 1, primo e secondo comma].

(Cost., art. 3)

» 27

N. 275. Ordinanza della corte di appello di Torino del 16 marzo 1994.

Reato in genere - Sanzionni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 29

N. 276. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 dicembre 1993.

Radiodiffusione e televisione - Previsione legislativa di criteri per il piano di assegnazione delle reti nazionali suscettibili di creare disparità di trattamento tra concessionari - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà delle forme di comunicazione e di manifestazione del pensiero, di iniziativa economica privata nonché d'imparzialità della p.a.

Radiodiffusione e televisione - Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione - Previsione di regole tali da consentire a uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive e di partecipare sia pure come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori di editoria - Conseguente ritenuta creazione di oligopolio in contrasto con la disciplina antitrust - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata in violazione anche della prevista deroga per preminente interesse generale.

Radiodiffusione e televisione - Consentita pianificazione da parte dell'amministrazione di reti nazionali tale da creare disparità di trattamento tra concessionari sia in relazione alla copertura del territorio che alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata, nonché di imparzialità della p.a.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3, undicesimo comma, 15, 16, 17, 19, 34 e 37).

(Cost., artt. 3, 15, 21, 41, 43 e 97)

» 31

N. 277. Ordinanza del pretore di Chieti del 7 febbraio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 36

N. 278. Ordinanza del pretore di Prato del 17 marzo 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 37

N. 279. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, del 18 febbraio 1994.

Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 41

N. 281. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, del 18 febbraio 1994.

Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

44

N. 280. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, del 18 febbraio 1994.

Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 45

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte dei conti del 27 ottobre 1993, n. 222. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I^a serie speciale - n. 19 del 4 maggio 1994)

Pag. 48

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 aprile 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Lombardia - Impiego pubblico - Modifica all'art. 36 della legge regionale 22 marzo 1944 contenente le «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» - Modifica delle norme relative alla valutazione del servizio di ruolo prestato presso enti diversi dalla regione, al fine di adeguarle alla sentenza della Corte costituzionale n. 339/1988 che ha sancito l'illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 36, quarto comma, lett. A), della legge regionale n. 60/1984 «nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendenti di altri enti pubblici, compreso lo Stato» - Previsione della riapertura della graduatoria di concorso effettuato ai sensi della vecchia normativa riformulando la graduatoria stessa ai sensi della nuova normativa, con il conseguente inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale utilmente inserito nella nuova graduatoria, a decorrere dalla data in cui si sono verificate vacanze di posti - Lamentato sconvolgimento dell'assetto degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano, e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Artt. 2 e 3 della legge regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994).

(Cost., art. 97).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma *ope legis* domicilia, contro la regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta *pro-tempore*, per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 169 riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 9 marzo 1994, comunicata al commissario del Governo della regione Lombardia in data 22 marzo 1994 ed intitolata «... Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e conseguenti adempimenti ...».

Il testo legislativo, approvato una prima volta dal consiglio regionale, era stato rinviato dal Governo alla regione, con le seguenti osservazioni «... Governo habet rilevato che disposizioni cui artt. 2 et 3, prevedendo riapertura graduatoria concorso, riformulata ai sensi modifiche introdotte da art. 1, et successivo inquadramento in seconda qualifica dirigenziale predetto personale, appaiono contraddittorie determinando incertezze interpretative *et possunt* creare disparità trattamento in contrasto con principi buona amministrazione cui art. 97 costituzione, oltreché, intervenuto nuovo ordinamento in materia pubblico impiego, posti in contrasto con principi et limiti recati da artt. 71 e 72 decreto legislativo n. 29/1993 et successive modificazioni. Suesposti motivi Governo habet rinviato provvedimento al nuovo esame consiglio regionale».

La regione Lombardia ha però disatteso tali osservazioni riapprovando integralmente il testo della legge.

Non sfugge, però, la legge alla censura di incostituzionalità.

La stessa infatti intende modificare il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale n. 60/1984, concernente la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria del concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, prevedendo la valutazione del servizio di ruolo prestato presso enti diversi dalla regione, al fine di adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 339/1988, che ha sancito l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 36, quarto comma, lettera A, legge regionale n. 60/1984 «nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendenti di altri enti pubblici, compreso lo Stato». Il provvedimento in oggetto, che interviene a distanza di 5 anni dalla pronuncia della Corte costituzionale, oltre a una non chiara revisione della precedente normativa regionale, agli artt. 2 e 3, intenderebbe prevedere la riapertura della graduatoria del concorso effettuato ai sensi del citato art. 36, riformulata ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 1, con il conseguente inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale utilmente inserito nella nuova graduatoria, a decorrere dalle date in cui si sono verificate vacanze di posti (nella seconda qualifica dirigenziale) successivamente alle nomine effettuate in seguito all'espletamento del concorso di cui al citato art. 36 della legge regionale n. 60/1984.

Dette disposizioni, riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre 5 anni, e determinando uno sconvolgimento degli assetti degli uffici dirigenziali (la nomina decorre dalle date, che possono essere remote, in cui per qualsiasi motivo si sono determinate vacanze), con lesione dei diritti, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano, violano, con tutta evidenza, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, consacrato all'art. 97 della Costituzione.

Tanto premesso e sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1994, che approva la determinazione di impugnazione la legge regionale in questione si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia indicata in epigrafe, che viene impugnata nelle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telex di rinvio, la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 31 marzo 1994

Giuseppe Orazio Russo, avvocato dello Stato

94C0479

N. 41

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 26 aprile 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Delibera legislativa regione Umbria 2 febbraio 1994, n. 503 - Agricoltura - Integrazione della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 1993 - Norme per il reimpianto di vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o D.O.C.G. dell'Umbria - Previsione che i viticoltori i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/1993, abbiano già proceduto all'impianto dei nuovi vigneti in zone idonee alla produzione dei vini a D.O.C. e/o D.O.C.G. e con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione e comunque nel rispetto delle indicazioni del Piano vitivinicolo vigente per la sostituzione di una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto, possano avanzare richiesta di autorizzazione dell'impianto in sanatoria da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge impugnata - Lamentato contrasto con le disposizioni obbligatorie e vincolanti del regolamento CEE n. 822/1987 relative alla organizzazione del mercato vitivinicolo che prevedono la possibilità di reimpianto soltanto dopo l'avvenuta estirpazione di un vigneto di superficie equivalente.

(Delibera legislativa regione Umbria 2 febbraio 1994, n. 503).

(Cost., artt. 11 e 17).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; contro la regione Umbria, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale concernente «Integrazione della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 1993, norme per il reimpianto di vigneti nelle zone di produzione a d.o.c. e/o d.o.c.g. dell'Umbria».

FATTO

Con deliberazione n. 503 del 2 febbraio 1994 il consiglio regionale dell'Umbria ha approvato la legge regionale in oggetto, il cui art. 1 era del seguente tenore:

«1. — I viticoltori che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 abbiano già proceduto all'impianto dei nuovi vigneti, in zone idonee alla produzione di vini a d.o.c. e/o d.o.c.g. e con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione e comunque nel rispetto delle indicazioni del Piano vitivinicolo vigente per la sostituzione di una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto, possono avanzare richiesta di autorizzazione all'impianto in sanatoria.

2. — Le domande per l'autorizzazione di cui al comma precedente dovranno essere presentate alla Giunta regionale entro il termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge."

3. — L'autorizzazione in sanatoria è concessa:

sulla base di documentata domanda nella quale devono essere indicati tutti gli elementi per l'individuazione delle superfici vitate impiantate e di quelle da estirpare nell'ambito aziendale o comunque derivanti dal trasferimento del diritto di superficie o di reimpianto nel rispetto del regolamento C.E.E. n. 3302 commisurate almeno al 10% in più di quelle impiantate e dopo constatazione della avvenuta estirpazione;

sono nel caso in cui sia constatato o dimostrato che il nuovo impianto è stato effettuato non prima di quattro anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1».

Con nota 4 marzo 1994, n. 940102, il commissario del Governo comunicava che il Governo medesimo aveva rinviato la legge in questione a nuovo esame del consiglio regionale, rilevando che «... il diritto al reimpianto delle viti può esercitare ai sensi dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 822/1987 soltanto previa la estirpazione dei vigneti secondo la procedura prevista al riguardo dalla normativa comunitaria, e che tale prescrizione tassativa non consente la sanatoria, ciò anche al fine di evitare conflitti con gli indirizzi stabiliti in materia dalla commissione C.E.E.».

La legge regionale veniva riapprovata nella seduta del 31 marzo 1994, con deliberazione n. 545.

DIRITTO

La legge regionale oggetto della presente impugnazione, anche nel testo riapprovato, consente in sostanza di regolarizzare nuovi impianti che i viticoltori abbiano effettuato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 1.

Tale previsione legislativa contrasta con disposizioni obbligatorie e vincolanti del regolamento C.E.E. n. 822/1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Da un lato, infatti, l'art. 6 del regolamento citato vieta fino al 31 agosto 1996 ogni nuovo impianto di viti. Dall'altro, il successivo art. 7 prevede che il reimpianto possa essere esercitato soltanto dopo l'avvenuta estirpazione di un vigneto di superficie equivalente.

Orbene, la legge regionale impugnata, anche nel testo riapprovato, non rispetta tale condizione (previa estirpazione) ed autorizza nuovi impianti di vigneti in spregio al divieto di cui all'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 822/1987. Ciò che rende lo Stato inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'adesione alla Comunità europea, stante il carattere vincolante ed inderogabile delle citate prescrizioni del regolamento C.E.E. n. 822/1987.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle legge regionale impugnata ed in epigrafe indicata, per violazione degli articoli 117 ed 11 della Costituzione, in riferimento agli obblighi posti dagli articoli 6 e 7 del regolamento C.E.E. n. 822/1987.

Roma, addì 18 aprile 1994

Il
Firma

Ivo M. BRAGUGLIA, avvocato dello Stato

N: 268

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, sull'istanza proposta dal Coscia Luigi ed altri

Corte dei conti - Previsione che le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti giudichino con tre magistrati, anziché con cinque magistrati come previsto dalla precedente normativa - Irrazionalità della ridotta composizione del giudice contabile di secondo grado che viene ad assumere la stessa composizione del giudice di primo grado (due relatori e un presidente) senza garantire una valutazione più ponderata, in quanto non si distingue dal giudice di primo grado né per maggiore qualificazione giuridica dei componenti (due consiglieri e un presidente di sezione) né per l'apporto di approfondimento conseguente ad un maggior numero di componenti - Conseguente incidenza sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 2312/1984 nonché alle ordinanze nn. 590/1988 e 10/1994.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 111).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale, iscritto al n. 33/II C/A del registro di segreteria, sull'istanza dei signori Luigi Coscia, Michele Pepe, Giuseppe Patella, Aldo Manzolino, Raffaele Fortunato, Domenico Albano e Costantino De Sabato, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giulio Correale, per la sospensione della esecuzione della decisione n. 52/1993 pronunciata dalla sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Vista la suindicata decisione con la quale i predetti sono stati condannati, in solido, al pagamento, in favore dell'erario, della complessiva somma di L. 35.000.000, oltre interessi e spese legali;

Vista la domanda di sospensione proposta contestualmente all'atto di appello;

Udita, all'udienza camerale del 17 gennaio 1994, il consigliere relatore ed udito altresì l'avv. Giulio Correale, nell'interesse dei suoi assistiti, nonché il p.m.;

RITENUTO IN FATTO

Con decisione n. 52/1993 (depositate il 26 luglio 1993), la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia condannava gli amministratori della U.S.L. FG/6 di Lucera menzionati in epigrafe al pagamento, in solido, della somma di L. 35.000.000, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso detta pronuncia, le parti soccombenti, col patrocinio dell'avv. Giulio Correale, proponevano rituale appello e congiunta istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

Tale domanda, venuta all'esame di questa sezione all'udienza camerale del 17 gennaio 1994, è stata discussa, intervenuti il prof. Correale e il p.m., davanti a un collegio costituito di tre magistrati, giusta quanto disposto dall'art. 1, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del d.l. 15 novembre 1993, n. 453.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La pronuncia che la sezione è chiamata ad emettere va, ad avviso del collegio, preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale, attinente alla propria composizione.

1. — Con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, è stato completato il decentramento a livello regionale delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, che, limitato inizialmente alla sola regione Sicilia (d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655), era proseguito dapprima con l'istituzione di una sezione nella regione Sardegna (legge 8 ottobre 1984, n. 658) e poi con quelle nelle tre regioni Campania, Calabria e Puglia (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203).

Questa riforma, ora compiuta, è paragonabile, per la sua portata e la sua estensione a tutto il territorio nazionale, a quella realizzata nel 1971, nell'ambito della giustizia amministrativa, con l'istituzione dei T.A.R. e completa il parallelismo esistente tra la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, come si ricava dal dettato costituzionale, quando disciplina le loro funzioni giurisdizionali (artt. 103 e 111) o non giurisdizionali (art. 100) o il potere di nomina di alcuni dei giudici della Corte costituzionale (art. 135, in questo caso insieme anche con la suprema magistratura ordinaria).

Quanto agli appelli avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia contabile, già il decreto-legge n. 453/1993 aveva introdotto una notevole innovazione, sottraendone la competenza alle sezioni riunite e attribuendola alle sezioni giurisdizionali centrali, trasformate da giudici di primo grado — funzione ad esaurimento che conservano in via temporanea — in giudici d'appello.

Al Senato, in sede di conversione, è stato presentato e approvato un emendamento, che ha ridotto il numero dei componenti delle dette sezioni centrali da cinque a tre, con il manifestato intento di «snellire i collegi», compresi quelli delle sezioni riunite, ridotti da sette a cinque (v. resoconto sommario del 30 novembre 1993). Intento che, se apprezzabile sul piano dell'enunciazione teorica, sembra trascurare finalità non meno meritevoli di considerazione, quali quelle del migliore utilizzo del personale e, soprattutto, di una maggiore e più approfondita ponderazione in sede di giudizio d'appello.

Al criterio dello snellimento dei collegi, infatti, non si accorda un'economia di personale, in quanto ad un collegio di cinque (presidente e quattro consiglieri-relatori) corrisponde, secondo esperienza, una maggiore produttività rispetto ad uno di tre (presidente e due relatori), non essendo realisticamente pensabile che il presidente, anche ammesso che voglia gravarsi di aggiuntive funzioni di relatore di singoli giudizi, possa assumere un carico di pari peso a quello degli altri componenti del collegio. Ma, soprattutto, non si può negare che l'apporto di un maggior numero di giudici assicura in appello un riesame più approfondito di ciascuna vertenza.

Nell'ambito della magistratura ordinaria, pur nell'identità numerica dei collegi dei tribunali e delle Corti d'appello, si riscontra il correttivo della qualifica superiore, rivestita dai magistrati che compongono queste ultime. Nella Corte dei conti non pare sussistere altro modo, per assicurare una maggiore dialettica e ponderazione, che quello offerto dal maggior numero dei componenti dell'organo giudicante d'appello, data l'assoluta identità di qualifiche (presidente e consiglieri) rivestita da componenti sia delle sezioni regionali sia delle sezioni centrali (mancata articolazione di qualifiche, della cui costituzionalità, in relazione all'art. 107, terzo comma, pure sarebbe lecito dubitare).

In effetti, la previsione di un giudice di appello in sede centrale, avente la stessa composizione numerica, e, in astratto, gli stessi requisiti di professionalità del giudice di prima istanza in sede regionale, appare contrastare le oggettive esigenze di coerenza e di razionalità, insiste nell'ordinamento. Contrasto tanto più avvertibile, quando si consideri che il legislatore, modellando il nuovo assetto organizzativo della magistratura contabile su uno schema molto vicino a quello della magistratura amministrativa, ha finito con l'assegnare alla Corte dei conti, come giudice di secondo grado, un ruolo funzionalmente analogo a quello del Consiglio di Stato, come organo giurisdizionale, con non razionale giustificazione dei differenziati criteri sottesi alla struttura dei rispettivi collegi giudicanti (ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, infatti, il Consiglio di Stato pronuncia, in sede giurisdizionale, «con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri», ossia con collegi a composizione più allargata rispetto a quelli dei T.A.R.).

Ove alla base del menzionato emendamento fosse stato presente il cennato confronto con la giurisdizione ordinaria di merito, il confronto stesso parrebbe mal posto, in quanto la Corte dei conti, la quale, come sottolineava la Corte costituzionale nella sentenza n. 226/1976, è annoverata dalla Costituzione (art. 135, secondo comma) tra le superiori magistrature ordinaria e amministrative, deve essere posta a raffronto soprattutto con il Consiglio di Stato, per le ragioni già dette.

Anche la Corte di cassazione, peraltro a sezioni semplici, giudica con collegi composti di cinque magistrati (art. 67, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

Ma la differenza più sostanziale tra le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e le corti d'appello, è costituita dal fatto che le sentenze delle prime, così come quelle emesse dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato sugli appelli proposti avverso le sentenze dei T.A.R. non ammettono alcuna superiore istanza, salvo il ricorso in cassazione, esperibile, però, soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, ultimo comma, della Costituzione).

Da una indagine comparativa sulla struttura dei vari organi giurisdizionali esistenti si può rilevare:

a) la preferenza, anzitutto, del legislatore per la collegialità, anche in primo grado: ai giudici monocratici sono riservate le cause di minore rilevanza;

b) una collegialità ampliata tutte le volte che la pronuncia di riesame spetti alle magistrature superiori;

c) in sintesi, il principio desumibile dalle norme positive, che un riesame della controversia assoggettata a gravame, si accompagna alla costituzione di un giudice di rango superiore, il quale, per la più delicata e, ad un tempo,

autorevole funzione giustiziale che gli compete, viene comunemente identificato in un organo giudicante che, per composizione e grado di professionalità ed esperienza, offra sufficienti garanzie di accentuata sensibilità giuridica per una più meditata e giusta decisione.

La recente legge sulla Corte dei conti va, come si è visto, in tutt'altra direzione.

2. — La rilevata disarmonia venutasi a creare nella struttura della Corte dei conti in sede di appello, rispetto alle altre magistrature superiori, non sembra conforme, pertanto, al principio del buon andamento, fissato dall'art. 97, primo comma, della Costituzione, al quale deve informarsi anche l'organizzazione degli uffici giudiziari.

Non sembra invero ipotizzabile alcuna correlazione logica tra il ridotto apporto cognitivo, promanante da un più limitato confronto delle opinioni e delle valutazioni espresse in sede collegiale, e l'obiettivo soddisfacimento delle specifiche esigenze funzionali proprie degli organi giudicanti di elevato rango, dai quali ci si attende una decisione il più possibile immune da vizi.

Ma anche per altro riguardo non sembra rispettato il principio ora richiamato.

Rispetto ad una struttura assolutamente identica, sia quanto alle qualifiche dei magistrati che la compongono, sia quanto al numero dei votanti, delle sezioni regionali e delle sezioni centrali della Corte dei conti, diversa risulta invece la composizione dell'ufficio del p.m. Infatti, mentre innanzi alle sezioni regionali le funzioni del p.m. sono esercitate da un vice procuratore generale, con funzioni di procuratore regionale (o da altro magistrato assegnato all'ufficio, che può essere anche un sostituto procuratore generale), innanzi alle sezioni centrali, invece, le dette funzioni sono esercitate dal procuratore generale (o da un vice procuratore generale). Nell'organizzazione di questo ufficio risulta, perciò, rispettata l'esigenza di cui all'art. 107, terzo comma, della Costituzione, dell'articolazione cioè delle funzioni per qualifiche, al contrario di quanto avviene, invece, nell'ambito dell'organo giudicante.

Quanto all'assistenza legale dei convenuti, essa, a sua volta, può essere svolta innanzi alle sezioni regionali — in applicazione analogica della norma dettata per i giudizi pensionistici (art. 6, quinto comma, della citata legge n. 19/1994) — da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori, mentre innanzi alle sezioni centrali può essere svolta soltanto dagli avvocati iscritti negli albi delle magistrature superiori (art. 1, terzo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038).

3. — La disposizione in esame appare, inoltre, in contrasto, per i prospettati dubbi di ragionevolezza e di congruità, con l'art. 3 della Costituzione, essendo bene noto che l'essenza del principio di uguaglianza impone, tra l'altro, un trattamento adeguatamente differenziato di situazioni tra loro diverse. Non è chi non veda come diversamente si atteggi l'interesse delle parti in causa in relazione al fine dell'attuazione della giustizia in un procedimento di primo o di secondo grado.

Per altro verso, l'irragionevolezza intrinseca della disposizione normativa appare evidente, quando si rifletta che, nel caso di controversie anche di modestissimo valore, un pubblico dipendente potrà contare su una struttura degli organi di giustizia amministrativa più garantista di quella cui si troverà invece assoggettato, se sia convenuto in giudizio per un presunto danno, che potrà comportare la condanna al pagamento di somme anche molto elevate.

Disparità che apparirebbe ancor più evidente se già fosse previsto l'appello avverso le decisioni delle sezioni regionali in materia pensionistica (v. art. 125, secondo comma, della Costituzione, e sentenze costituzionali n. 69/1982 e n. 52/1984).

4. — La disposizione in argomento, riflettendosi negativamente sugli equilibri della dialettica processuale, sembra limitare ingiustificamente, per difetto di condizioni oggettivamente idonee ad assicurare nel miglior modo un giusto provvedimento decisorio, la piena estrinsecazione, in ogni grado del procedimento, della difesa delle parti. La nuova norma appare, quindi, confliggente anche con l'art. 24 della Costituzione.

5. — La ridotta composizione degli organi di appello della giurisdizione contabile sembra violare altresì l'art. 111, ultimo comma, della Costituzione che limita il ricorso in Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Tale limitazione sembra trovare fondamento anche nella struttura allora esistente delle sezioni giudicanti della Corte stessa, quale disciplinata dall'art. 4, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, che costituiva, al pari della composizione delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'evidente presupposto della citata norma costituzionale.

6. — Ulteriori motivi di grave perplessità sorgono dall'applicazione della norma in questione agli appelli avverso le decisioni della sezione giurisdizionale per la regione siciliana, così come precedentemente disciplinati dal d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in attuazione dell'art. 23 dello statuto, in quanto in tale decreto d.lgs. (artt. 3, ultimo comma, e

4, ultimo comma) è stabilito che: «contro le decisioni della sezione giurisdizionale ... è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214», nella composizione, ovviamente, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge n. 161/1953 e cioè con undici magistrati.

La legge n. 19/1994 sembra aver ignorato il diverso rango che spetta ai decreti attuativi dello statuto siciliano, approvato con legge costituzionale.

7. — Considerazione a parte merita il regime temporaneo, destinato a durare fino alla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1994 (art. 1, ottavo comma, legge n. 19/1994).

Infatti, in tale periodo transitorio, le sezioni giurisdizionali centrali I e II, nei numerosi casi in cui continuano ad esercitare la giurisdizione di primo grado (art. 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, richiamato dall'art. 1, ottavo comma, della legge n. 19/1994; art. 1, quarto comma, della legge n. 19/1994; art. 1, ottavo comma, della legge n. 19/1994), conservano (art. 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161) la composizione di cinque magistrati, al pari, del resto, delle altre sezioni centrali, competenti nelle materie pensionistiche, per le quali non è previsto l'appello, e destinate ad essere soppresse (art. 1, ottavo comma, della legge n. 19/1994). La riduzione a tre componenti è stabilita dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 19/1994, con esclusivo riferimento alla loro competenza di giudici d'appello. Talché, le predette sezioni si trovano ora a giudicare, in primo grado, con collegi di cinque magistrati e, in appello, con collegi di tre.

Le considerazioni innanzi svolte vengono avvalorate da un'ulteriore constatazione del dato normativo in relazione alla competenza delle sezioni riunite in materia d'appello nello stesso periodo transitorio.

La competenza in grado d'appello attribuita alle sezioni giurisdizionali centrali concerne le sentenze emanate dalle sezioni giurisdizionali regionali. Si deve, pertanto, ritenere che gli appelli da proporre avverso le sentenze emesse in primo grado dalle sezioni prima e seconda, comprese quelle che esse potranno emettere fino al 31 dicembre 1994, continuano ad essere attribuiti alle sezioni riunite, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e nella composizione stabilita dall'art. 2, primo comma, della citata legge n. 161/1953 (cioè con undici componenti). La nuova composizione di cinque magistrati è prevista, infatti, dalla nuova legge esclusivamente per giudicare i conflitti di competenza e le questioni di massima.

Nè si può ipotizzare alcun'altra soluzione, in quanto non troverebbe alcun fondamento normativo.

8. — In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio dubita che, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, la norma in argomento possa dirsi costituzionalmente legittima.

Dati di riferiti dubbi, si ritiene, pertanto, di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale della norma stessa, aparendo non manifestamente infondata, alla stregua delle considerazioni svolte.

9. — La questione è altresì certamente rilevante, non potendo il presente giudizio essere definito, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata. Attenendo essa, infatti, alla regolare costituzione dell'organo giudicante, ne consegue che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, non determinando alcun vuoto legislativo, confermerebbe soltanto che questo giudice è inidoneo, nell'attuale composizione, a pronunciarsi sull'appello devoluto al suo giudizio.

Si dovrebbe provvedere, quindi, a comporre l'organo stesso, in conformità alla pronuncia della Corte costituzionale, cioè secondo l'art. 2, primo comma, della legge n. 161/1953.

10. — Nell'inviare gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, non sembra a questo giudice che i dubbi prospettati siano preclusi dalle recenti ordinanze n. 590/1988 e n. 10 del 1994, con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la composizione di collegi giudicanti, con riferimento all'art. 108 della Costituzione, essendo stati assunti a base della presente ordinanza altri parametri costituzionali, atteso che la discrezionalità del legislatore non sembra poter sfociare nell'arbitrio, nella illogicità, nella irrazionalità, specie se comportano per di più una difformità di trattamento di cittadini che versano nella medesima situazione giuridica né che, all'interno dello stesso organo giurisdizionale, situazioni assolutamente identiche vengono trattate diversamente, come sopra illustrato.

Non è inutile, infine, rammentare, nei limiti della sua valenza, la sentenza n. 212/1984, con la quale la Corte costituzionale, travolgendo l'intero d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240, istitutivo di una senzione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti in Sardegna, dichiarò in particolare, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto stesso, che riduceva da 5 a 3 il numero di componenti del collegio giudicante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui statuisce che le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti «giudicano con tre magistrati», con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 1994.

Il presidente: PALLOTTINO

94C0530

N. 269

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, sull'istanza proposta dal procuratore generale nei confronti di Campobasso Emidia

Corte dei conti - Previsione che le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti giudichino con tre magistrati, anziché con cinque magistrati come previsto dalla precedente normativa - Irrazionalità della ridotta composizione del giudice contabile di secondo grado che viene ad assumere la stessa composizione del giudice di primo grado (due relatori e un presidente) senza garantire una valutazione più ponderata, in quanto non si distingue dal giudice di primo grado né per maggiore qualificazione giuridica dei componenti (due consiglieri e un presidente di sezione) né per l'apporto di approfondimento conseguente ad un maggior numero di componenti - Conseguente incidenza sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 2312/1984 nonché alle ordinanze nn. 590/1988 e 10/1994.

(Legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 111).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello ad istanza del procuratore generale avverso la decisione n. 36/1993, della sezione giurisdizionale per la regione Puglia e nei confronti di Campobasso Emidia, iscritto al n. 8 IIC/A del registro di segreteria;

Vista la suindicata decisione, pubblicata il 28 giugno 1993;

Visto l'atto di appello in data 20 luglio 1993;

Vista la memoria difensiva, depositata il 29 dicembre 1993 dall'avv. Marco Di Raimondo;

Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 1994 il relatore e, non rappresentante l'appellata, il p.m.;

RITENUTO DI FATTO

Con la citata decisione la sezione giurisdizionale per la regione Puglia dichiarava inammissibile la domanda di condanna della sig.ra Campobasso, quale erede del prof. Elio Caiaffa, asserito responsabile di un danno subito dalla USL di Andria, e non convalidava il sequestro conservativo effettuato, ritenendo insussistente, in virtù dell'art. 1, sesto comma, del d.l. 2 marzo 1993, n. 45, la legittimazione passiva dell'erede.

Con il richiamato atto di appello, il procuratore generale ha chiesto che sia riformata la detta decisione, affermando la *legitimitas ad causam* della sig.ra Campobasso, e che siano rimessi gli atti alla sezione per la regione Puglia per la prosecuzione del giudizio.

Con la memoria difensiva presentata l'appellata chiede la reiezione dell'appello.

All'udienza odierna il p.m. ha confermato le richieste scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 268/1994).

94C0531

N. 270

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal pretore di Brescia
sezione distaccata di Breno nel procedimento penale a carico di Fostera Giovanni ed altri*

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Lamentata omessa previsione del caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari (nella specie: decreto emesso su sollecitazione della p.o. effettuata con nuova querela fuori termine dopo che la prima era stata archiviata) - Compressione del diritto di difesa dell'imputato.

(C.P.P. 1988, art. 555, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

OSSERVA

Con atto di querela del 1° marzo 1989 Bonù Giovanni e Bonù Gianluigi chiedevano procedersi nei confronti degli odierni imputati.

A seguito di richiesta del p.m., il g.i.p. ordinava l'archiviazione degli atti con provvedimento 19 novembre 1990.

Per i medesimi fatti gli stessi querelanti, insieme con Sorlini Agnese, proponevano nuovo atto di denuncia in data 11 aprile 1991.

All'esito della nuova fase di indagini preliminari il procedimento penale si concretava nella emissione di decreto di citazione a giudizio da parte del p.m.

La difesa degli imputati, in relazione alla proposizione del nuovo atto di querela in epoca successiva al termine decadenziale dell'art. 124 del c.p., chiedevano dichiararsi la mancanza di condizioni di procedibilità.

In tale contesto il potere del p.m. di riaprire l'indagine dipende, ai fini della procedibilità, esclusivamente dal primo atto di querela, senza che alla decisione ostino il provvedimento di archiviazione o il nuovo atto di querela da ritenere un atto a carattere sollecitatorio in presenza di quello originario.

Incidentalmente si osserva che nel previgente sistema processuale il provvedimento di archiviazione non poteva essere oggetto di contestazione, né la richiesta relativa soggetta ad opposizione, privo com'era del complesso di garanzie previste dai vigenti artt. 408/2 e 409/6 del c.p.p. a favore della persona offesa, che, perciò, non poteva più interloquire (tale era la situazione degli attuali denunciati).

Dall'inquadramento così operato della fattispecie deriva che il parametro normativo a cui rifarsi è quello dettato dall'art. 414 del c.p.p.

Alla luce di tale disposizione si palesa l'anomala sequenza processuale in esame caratterizzata dalla mancata richiesta di riapertura delle indagini al g.i.p. con successiva nuova iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, una volta ottenuta l'autorizzazione ex art. 414 del c.p.p.

La norma in esame mira evidentemente a consentire un vaglio sui motivi (nuove investigazioni) adottati dal p.m. a sostegno della propria richiesta: la conclusione è suggerita dal dato testuale della legge delega (direttiva n. 56). Una conferma è data dalla relazione al progetto preliminare: «L'autorizzazione sarà concessa anche quando non siano emersi nuovi elementi e l'organo dell'accusa si limiti a progettare al giudice un nuovo piano di indagine che può scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti» (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, supp. ord. n. 2, pag. 101); viene ribadita tale conclusione nella relazione definitiva: «tenuto conto della particolare delicatezza della materia, è stato poi previsto che la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione venga autorizzata dal giudice con decreto motivato» (*ibidem*, pag. 188).

Non è convincente la tesi opposta che prevede l'emissione del decreto come atto dovuto, recepito da parte della dottrina e della giurisprudenza (cass. pen., sez. II, 5 febbraio 1991, Ventrilla, *riv. pen.* 1992, p. 82 e *giur. It.* 1992, II, c. 602): anche con l'introduzione di questo meccanismo (oltre a quello dell'art. 407 del c.p.p.) il legislatore ha posto un limite all'esercizio, altrimenti indeterminato nel tempo dell'attività inquirente.

L'apparato sanzionatorio previsto per il rispetto di tale fase procedimentale esplica effetti solo parziali: infatti, gli atti compiuti successivamente all'effettuale riapertura delle indagini non saranno utili per l'acquisizione di prove nel processo, intervenendo la previsione dell'art. 191 del c.p.p. Diversamente, la formulazione del decreto di rinvio a giudizio emesso dal pubblico ministero non trova sanzione che ne elimini gli effetti.

Mentre non è prospettabile la questione della legittimità costituzionale in relazione all'art. 112 della Costituzione, con riferimento alla disciplina dell'archiviazione (Corte costituzionale 31 luglio 1990, n. 409 e Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 445) si impongono diverse conclusioni in relazione al corretto esercizio dei poteri del p.m. in relazione al diritto di difesa dell'imputato: l'esercizio incondizionato dell'attività inquirente successivo al decreto di archiviazione non trova alcun limite (oltre a quello sopra evidenziato) nella disciplina vigente.

L'esercizio dell'azione penale concretantesi nell'emissione del decreto di citazione ai sensi dell'art. 554 del c.p.p. si svolgerà al di fuori di ogni controllo, consentendo la riviviscenza di indagini al cui esito si era giunti a conclusioni difformi (archiviazione).

Nei termini appena proposti risulta evidente la rilevanza della questione: il diritto di difesa dell'imputato verrebbe menomato — inibito ogni intervento al g.i.p. — impedendo alla parte di eccepire avanti al giudice del dibattimento la nullità del decreto di citazione a giudizio. Ciò anche in considerazione del fatto che non è consentito allo stesso giudice sindacare la diversa ed opposta valutazione compiuta dal p.m. circa l'esito dato alle indagini preliminari. Manca, in conclusione la sanzione della nullità — in costanza del regime di tassatività ex art. 177 del c.p.p. — del decreto di citazione a giudizio disposto senza autorizzazione alla riapertura delle indagini.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 555, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui, con riferimento all'art. 414 del c.p.p., non consente di rilevare o eccepire la nullità del decreto di citazione nel caso di mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari;

Dispone la sospensione del procedimento penale;

Ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Breno, addì 17 febbraio 1994

Il pretore: ALESSIO

94C0532

N. 271

Ordinanza emessa il 25 giugno 1993 (pervenuta il 21 aprile 1994) dalla commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da U.T.E. di Venezia contro Bianchi Giulia

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo già previsto dal d.m. 20 gennaio 1990 poi annullato - Previsione per il centro storico di Venezia di tariffe d'estimo più elevate di quelle stabilite per i centri storici di altre città italiane - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte nella misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 70, 77, 101, 102 e 104).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul seguente fascicolo: R.G. fasc. n. 713/93 contenente: appello principale n. 1953/1992 presentato a mano in data 7 novembre 1992 con ricevuta n. 5989/92 da: U.T.E. di Venezia (controparte Bianchi Giulia, residente a Venezia in San Marco 3717/B) contro la decisione n. 206/7/1992 pronunciata in data 11 luglio 1992 (atti citati: avv. classamento n. imposta: contr. catastali - decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di Venezia).

A seguito della decisione in atti con la quale la commissione tributaria di primo grado di Venezia, sezione settima, accoglieva il ricorso del contribuente, è stato tempestivamente proposto ricorso in via di impugnazione dall'ufficio tecnico erariale con un unico motivo, di carattere evidentemente processualistico, diretto ad ottenere la pronuncia di difetto di giurisdizione delle adite commissioni tributarie.

Tale tesi trarrebbe fondamento dal disposto dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (anche in riferimento al testo novellato dell'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

L'assunto difensivo in parola è stato contestato a suo tempo dalla difesa della parte ricorrente, e la pronuncia emessa dalla commissione di prima istanza, con motivazione del tutto chiara e coerente, offre sicura dimostrazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta la sussistenza della competenza del giudice adito.

La motivazione in esame, con ampi richiami alla nota sentenza del TAR del Lazio che ha affermato l'illegittimità dei decreti ministeriali di cui si discute, si appalesa del tutto appagante e quindi immeritevole delle censure esposte.

Tali censure, peraltro, nella loro estrema sinteticità, si limitano, a ben guardare, al richiamo del primo comma dell'art. 2 del d.-l. 24 settembre 1992, n. 388. Tale disposizione, invero, tendeva (attraverso il richiamo espresso ai decreti ministeriali dichiarati illegittimi), a superare il problema della violazione del disposto costituzionale che vieta imposizioni tributarie in assenza di disposizioni normative tipiche degli organi legislativi. A tale proposito, peraltro, deve considerarsi che il menzionato d.-l. n. 388/1992 non è stato poi convertito nei termini, sicché gli effetti in precedenza prodotti sono venuti meno con la scadenza del termine utile finale per la convertibilità. Quanto sopra premesso, questa commissione deve necessariamente ricordare che, già con la nota sentenza n. 313/1985, la Corte costituzionale aveva enunciato il principio che l'elencazione dei casi di ricorso contenuta all'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 ha carattere non già tassativo, ma meramente esemplificativo, con la possibilità quindi di un'interpretazione estensiva delle ipotesi di ricorribilità in relazione alle materie affidate alla giurisdizione tributaria. Tale indirizzo giurisprudenziale è chiaramente conforme all'orientamento costante delle sezioni unite della Corte di cassazione (successivamente confermato con decisioni consolidate della sezione prima civile) sul principio fondamentale che l'ambito della giurisdizione, speciale (in ragione della materia assegnata) ma è di carattere generale — (in parallelo con quella attribuita ai tribunali ordinari in materia civile) — per la generalità delle vertenze riguardanti la materia tributaria indicata all'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972.

Sulla base dei principi testè indicati non sembra controvertibile che l'elemento determinante, al fine della delimitazione dell'ambito della giurisdizione in esame, sia da identificarsi nella denuncia di violazione di diritti soggettivi. Precisato, invero, dalle menzionate sezioni unite che le questioni ingrenti all'applicazione dei tributi erariali rappresentano materia di lesione di diritti soggettivi, quando una questione di tale genere sia realmente dedotta dalla parte interessata (contribuente) col ricorso introduttivo, non sembra possa ragionevolmente negarsi (alla stregua del sistema vigente) l'appartenenza del relativo problema alla giurisdizione, come dianzi ricordato di carattere generale, delle commissioni tributarie.

Occorre a questo punto rilevare che la decisione in esame ha non soltanto espressamente riaffermato le soluzioni di legittimità (giudicate *incidenter tantum* in questa sede) adottate dalla ricordata pronuncia del TAR del Lazio, ma ha altresì giudicato nel merito ritenendo applicabili, nel caso esaminato, le tariffe catastali valide per il precedente periodo di imposta.

Questa soluzione potrebbe apparire *prima facie* criticabile quando si consideri che la determinazione delle rendite dei fabbricati urbani è ancorata alle quantificazioni risalenti al lontano anno 1939; peraltro il sistema di aggiornamento all'evolversi delle situazioni relative alla svalutazione monetaria, (ed al mutamento delle redditività degli immobili urbani) attraverso le percentuali di adeguamento stabilite dal Ministero, (nei periodi più recenti) a cadenza biennale, non poteva trascurare gli effetti del protrarsi del sistema del blocco dei canoni delle locazioni.

Invero l'ordinamento relativo risalente all'epoca fascista, continuato durante la guerra, nel periodo della «ricostruzione» e ancora all'epoca del sopraggiungere del così detto «miracolo economico» (che trasformò l'economia italiana, ancora prevalentemente agricola, in un sistema industriale e produttivo altamente modernizzato e su una linea tendenziale di livellamento alle più progredite nazioni industriali dell'occidente) ha trovato poi ulteriore e (secondo posizioni critiche) anacronistico rafforzamento con la legge n. 392/1978, tutt'ora vigente, che ha bloccato drasticamente il mercato delle locazioni (con le conseguenze ben note).

È proprio in relazione alle conseguenze della citata legge n. 392/1978, rimasta immutata nonostante il decorrere di ben tre lustri, che la Corte costituzionale ha più volte diretto al Governo richiami per evidenziare l'incompatibilità del prolungato protrarsi della normativa di blocco dei canoni con il sistema di «libero mercato» che, dall'entrata dell'Italia nell'organizzazione unitaria della CEE, costituisce ormai il sistema inderogabile per l'ordinato svolgersi delle attività economico-produttive delle aziende operanti nello Stato italiano.

A questo punto, proprio sulla base della decisione di merito anzidetta, questa commissione non può esimersi dal rilevare che nelle more del giudizio si è verificata una «novazione legislativa» di decisivo impatto ai fini della soluzione del problema: va infatti ricordato che, con la legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del d.-l. n. 16/1993, gli organi

legislativi hanno stabilito la definitiva applicazione delle rendite catastali determinate sulla base dei prospetti di tariffa determinati in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990 con decorrenza dal 1° gennaio 1992, sino all'entrata in vigore del successivo decreto contenente le nuove tariffe e le nuove rendite e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

Divenuti obbligatori *ex lege* i prospetti di tariffa sulle rendite immobiliari urbane, quale conseguenza della ricezione del d.m. 27 settembre 1991, in una norma espressa, essi sono non più soggetti a disapplicazione del giudice tributario *ex art. 16 del d.P.R. n. 636/1972* realizzandosi la lesione diretta ed immediata delle situazioni soggettive dedotte nel giudizio, in quanto gli interessati sono privati di ogni possibilità di sottrarsi alla quantificazione tariffaria della rendita del loro immobile, come attuata dall'amministrazione e denunciata di illegittimità.

La fonte dell'efficacia *erga omnes* delle tariffe di estimo sorge infatti dalla norma primaria e non più dall'atto amministrativo generale: suddetta norma pertanto spostata, direttamente, l'oggetto della presente controversia.

Per effetto, invero, dell'art. 2 citato del d.-l. n. 16/1993 la rendita dell'immobile del contribuente viene determinata in via definitiva ed irrevocabile sia con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare alle scadenze degli anni 1993 e 1994, sia in riguardo a qualsivoglia atto di negoziazione rilevante ai fini fiscali.

In siffatta situazione non è dato vedere come possa negarsi la competenza del giudice adito dal momento che la controversia incide irrefutabilmente su una questione di diritto soggettivo (secondo la già menzionata giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione) anche sotto il riflesso che a seguito dell'adozione del criterio del valore patrimoniale dell'immobile (a fronte del precedente fondato sulla redditualità), non è neppure invocabile il principio: *qui continuat non adtentat* all'incontro valido fino a che i decreti ministeriali aggiornavano le rendite attraverso i coefficienti di adeguamento.

È invero significativo che venuta meno l'intermediazione del provvedimento amministrativo generale, l'obbligazione tributaria relativa alla singola unità immobiliare diviene *ipso facto* liquida ed esigibile per determinazione tariffaria, rispetto alla quale il provvedimento di classamento (nella specie non modificato) ha carattere essenzialmente prodromico e senza diretta efficacia, in quanto il contribuente non può sottrarsi agli effetti tabellari se non violando esplicitamente la norma di legge. (Tanto più che il sistema dell'auto tassazione non ammette deroghe). L'interesse all'impugnazione della tariffa sorge, pertanto, con l'entrata in vigore della legge medesima che produce l'automatica assunzione del nuovo valore tabellare a regola vincolante ed insuperabile. Solo per completezza di motivazione non sembra superfluo aggiungere che ogni diversa soluzione priverebbe il contribuente di qualsivoglia tutela giurisdizionale avverso la stima del valore delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria (categorie A, B e C) con conseguente insorgere del dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 (sotto il profilo già esaminato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9/1993) ovvero dell'art. 2, del citato d.-l. n. 16/1993 e relativa legge di conversione, in quanto in sistema di determinazione delle rendite catastali, così come introdotto in via transitoria con la «legificazione» della tariffa, resta preclusa la possibilità di adire qualsivoglia giudice tributario o amministrativo che sia.

L'art. 2 del richiamato d.-l. n. 16/1993 non si sottrae, del resto, ad ulteriori dubbi di legittimità costituzionale alla stregua di principi che regolano la formazione delle leggi e l'iniziativa relativa alla loro emanazione.

Il legislatore, invero, avrebbe dovuto considerare la possibilità di prevedibili e probabili straripamenti di potere nell'esercizio dell'attività di formazione delle tabelle, affidata ai locali U.T.E.

Al proposito deve essere ricordato che, precisamente per quanto attiene alla situazione del centro storico di Venezia, è stato unanimemente riconosciuto dalle elaborazioni dei dati valutativi eseguite da noti studiosi della materia e pubblicati nei più accreditati giornali di informazione quotidiana (ed in particolare da quelli specializzati nelle problematiche dell'economia, esempio *Il Sole 24 ore*) che le tariffe relative sono enormemente più elevate rispetto a quelle stabilite per i centri storici simili delle città di Palermo, di Napoli e di Firenze (con maggiori valutazioni, per Venezia, tali da superare perfino il doppio di quelle di raffronto). Tale eccesso ha portato, come è noto, a generalizzate proteste dei rappresentanti parlamentari locali e in generale del Veneto, ed, a quanto riferito (nei manifesti comunali) ad una precisa presa di posizione del Capo del Governo (favorevole alla revisione di tali abnormità). Ed è significativo che nei giorni scorsi si è appreso (dai quotidiani nazionali) che il ricorso proposto dal comune di Venezia avanti la commissione censuaria provinciale (secondo il disposto dell'art. 2, comma primo-*bis* del citato d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16), tendente a conseguire una rilevante diminuzione delle quantificazioni tabellari ha conseguito esito favorevole sia per il centro storico di Venezia sia per la parte relativa alla zona di Mestre (anche se tale pronuncia è soggetta, tutt'ora, all'eventuale controllo della commissione censuaria centrale).

Tanto premesso sembra non improprio sottolineare come non palesemente infondata la questione di legittimità costituzionale delle tabelle relative al comune di Venezia (considerato nelle sue varie costituenti) in riferimento all'art. 3 della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini quell'uguaglianza di trattamento che, nella specie, sembra sia stata irrimediabilmente violata.

Altro rilevante profilo di incostituzionalità, non può essere sottaciuto: va considerato, infatti, che la legge del 24 marzo 1993, n. 75 di conversione del d.l. n. 16/1993 rappresenta il momento conclusivo della vicenda relativa alla revisione generale degli estimi del C.E.U., a seguito della sentenza del t.a.r. del Lazio 6 maggio 1992 che annullava il d.m. 27 settembre 1991.

Successivamente ad essa il contenuto del suddetto decreto ministeriale venne dal Governo trasfuso nel d.l. n. 298/1992, successivamente sostituito dal d.l. n. 348/1992, a sua volta reiterato con d.l. n. 388/1992 e sostituito ancora con d.l. n. 455/1992, tutti non convertiti (allo scopo, evidente, di conservare il nuovo criterio di calcolo delle rendite immobiliari secondo il valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile (stabilito nel d.m. 1990) in luogo del reddito dell'immobile ordinariamente ricavabile).

In breve il Governo con la legge di conversione n. 75/1993 ha convalidato il sistema di imposizione sulle rendite immobiliari secondo criteri volti ad incidere il patrimonio dei proprietari, condizionando, quindi, le scelte del Parlamento con l'irreversibilità delle situazioni nel frattempo intervenute e quindi influenzandone la libera formazione del consenso circa l'opportunità di convertire o meno il decreto in parola. La serie continua di decreti legge emanati a seguito dell'annullamento giurisdizionale della determinazione delle tariffe, applicate, inoltre, in via transitoria dall'art. 7 del d.l. 11 luglio 1982, n. 333, per la determinazione dell'imposta straordinaria sugli immobili, hanno infatti posto le Camere nella condizione ineluttabile di convertire il decreto n. 16/1993 ed esonerare così l'esecutivo dalla responsabilità (sia pur politica) assunta riproducendo in via di decretazione d'urgenza le tariffe stesse, con la sanatoria dell'attività di prelievo fiscale nel frattempo operata.

Si è così realizzata un'evidente pressione sulla volontà parlamentare rimasta privata della libertà di autodeterminarsi in senso diverso dalla conversione, perché consapevole delle conseguenze che una decisione sfavorevole ad essa avrebbe potuto provocare sugli equilibri economici dello Stato.

L'azione governativa si è discostata, in tal modo, anche dalla finalità che ha assunto la conversione nelle più recenti legislature, di consolidare sul piano degli effetti gli atti di normativa emanati in forza dell'art. 77 della Costituzione non tanto sotto la spinta della straordinarietà, quanto in adesione ad iniziative legislative da attuare in breve tempo. Siffatto fenomeno già di per sé inaccettabile sul piano dei principi che regolano i rapporti fra organi istituzionali, lo è ancor di più se esso riguardi le norme tributarie per le particolari garanzie da cui esse sono assistite dalla stessa Carta costituzionale.

Con i già menzionati presupposti di completa sovranità ed indipendenza non è compatibile una decisione assunta sotto l'impulso di situazioni contingenti ed indifferibili che hanno reso irreversibile la determinazione di convalidare le modifiche introdotte dal d.l. 20 gennaio 1990 dirette ad accentuare il carico fiscale sugli immobili urbani in relazione a radicali mutamenti nel modo di concepire il presupposto dell'imposizione; mutamenti la cui ascrivibilità al sostanziale volere del solo Esecutivo viola il principio della certezza del diritto che si esprime anche in termini della fiducia del contribuente costituzionalmente tutelata.

Da quanto dianzi accennato è poi evidente la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione non potendo ritenersi conforme né al criterio della capacità contributiva né tantomeno a quella di progressività che informa il sistema, la tassazione delle rendite immobiliari sulla ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile costruito in base a criteri di tipo patrimoniale, che la stessa norma abbandona per i periodi di imposta successivi all'anno 1994 palesando, quindi, la propria intrinseca irrazionalità.

Il carattere transitorio di applicazione della tabella annullata dal t.a.r., disposta dalla norma in parola, non vale, infine, ad esimerla dalla denunciata violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione perché differendo al periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi, le possibilità recuperatorie del contribuente e il correlativo contenzioso, si realizza concretamente, *medio tempore*, una tassazione avulsa dalla capacità contributiva e ripristinatoria di una forma di *solve et repete*, assolutamente incompatibile col sistema istituzionale vigente.

Sulla base delle suesposte considerazioni le questioni si palesano rilevanti ai fini del decidere la presente causa.

È conseguenziale, pertanto, l'esigenza di sospensione del presente giudizio ai sensi della legge 11 marzo 1953 n. 87 rimettendo alla Corte costituzionale l'esame della questione relativa alla compatibilità con le dianzi indicate norme costituzionali dell'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 nella parte in cui si dispone che: «fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, della Costituzione, 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che: «fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990» in relazione agli artt. 70, 77 secondo comma, 24, 101, 102 e 104, 3 e 53 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché essa si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Venezia, addì 25 giugno 1993

Il presidente relatore: CASIROLI

Il segretario: DANEQ

94C0533

N. 272

*Ordinanza emessa il 1° marzo 1994 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Montanaro Mauro*

Reati militari - Esecuzione indebita di fotografie concernenti gli strumenti di difesa militare (nella specie riproducenti armi e sistemi d'arma della caserma sede del quarantesimo Batteria Missili Contraerea di Fontanafredda) - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di pene più severe di quelle comminate per altre e (ritenute) più gravi figure delittuose caratterizzate dal fine di spionaggio non richiesto nel caso di specie - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1989.

Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» solo le violazioni della legge penale militare - Conseguenze: assoggettamento di reati ontologicamente identici (quali per esempio il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio ex art. 260 del c.p. e l'esecuzione di fotografie riproducenti strumenti di difesa militare, di cui all'art. 90 c.p.m.p.) a differenti regimi giuridici ed a diverse giurisdizioni - Contrasto con i principi di uguaglianza, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, del giudice naturale e della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.

(C.P.M.P., artt. 37, primo comma, e 90, n. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 27, 97 e 103).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Montanaro Mauro, nato il 9 settembre 1973 a Padova, atto di nascita n. 3620/A.I., residente a Padova in via Buie n. 20, celibe, incensurato; già artigliero presso la quarta batteria missili di stanza in Fontanafredda (Pordenone) ed attualmente in congedo; libero imputato di esecuzione indebita e possesso ingiustificato di fotografie concernenti la forza, la preparazione, la difesa militare dello Stato (art. 90, primo comma e n. 4 del c.p.m.p.) perché, anteriormente al 28 aprile 1993, e comunque durante il servizio militare di leva, senza la necessaria autorizzazione eseguiva 25 fotografie riproducenti armi e sistemi d'arma e l'area riservata esistenti nella caserma «Zampa», sede della quarta batteria missili contraerea e, perché la sera del 28 aprile 1993, veniva colto, dai c.c. di Sacile in possesso ingiustificato delle medesime; documentazione concernente la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato.

FATTO E DIRITTO

Al soldato Montanaro Mauro è contestato, innanzitutto, il reato p. c.p. dall'art. 90 primo comma, n. 1 del c.p.m.p., per aver eseguito venticinque fotografie riproducenti armi e sistemi d'arma e l'area riservata della caserma della quarta batteria missili contraerea di Fontanafredda.

A conclusione del dibattimento, è stata richiesta l'assoluzione, dal momento che dei sistemi d'arma dell'artiglieria controaerei si tratta liberamente in riviste specializzate. In subordine, la difesa ha anche chiesto che venga sollevata questione di legittimità dell'art. 90, primo comma, n. 1. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il tribunale non può condividere le conclusioni nel merito delle parti, in quanto nelle riviste specializzate si tratta sì di queste armi in generale, ma non di certo delle notizie riservate cui si riferisce l'imputazione, e cioè la dotazione di un ben determinato reparto sito nelle vicinanze di un importante aeroporto militare e la dislocazione dei sistemi missilistici in quella corrispondente area riservata; notizie, queste, comprese nell'elenco allegato al r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 (Norme relative al segreto militare). Le venticinque fotografie in giudiziale sequestro, che il Montanaro deve aver eseguito durante il servizio militare, riproducono i sistemi d'arma e un plastico dell'area riservata di lancio e appaiono pertanto idonee a fornire, nel collegamento con altri dati, le suaccennate notizie.

Non è invece, manifestamente infondata, la questione di legittimità prospettata dalla Difesa.

Il reato previsto dall'art. 90 sussiste solo quando, come nella specie, non ricorre la finalità di spionaggio, dal momento che l'art. 7, della legge 23 marzo 1956, n. 167 ha introdotto nel c.p.m.p. un art. 89-*bis*, che punisce con pene più severe quelle stesse condotte che sono descritte nell'art. 90 quando siano poste in essere a scopo di spionaggio. Questo, inoltre, punendo condotte preparatorie rispetto ai reati di procacciamento e rilevazione non a scopo di spionaggio, previsti rispettivamente dagli artt. 89 e 91 del c.p.m.p., è applicabile solamente nel caso di insussistenza di questi ultimi.

Il trattamento sanzionatorio comminato per il reato *de quo* è irragionevolmente più grave rispetto a quello comminato per i reati di procacciamento e rivelazione, che comportano una diretta lesione del bene giuridico tutelato. Infatti, mentre la proporzione è rispettata per le corrispondenti figure del codice penale (artt. 256, 257 e 260), le condotte delineate nell'art. 90, primo comma, del c.p.m.p. sono punite con la reclusione militare da cinque a dieci anni, pena più grave di quella, la reclusione militare da tre a dieci anni, prevista per il reato contemplato dall'art. 89. Quanto al trattamento sanzionatorio del reato previsto dall'art. 91, esso è più severo, consistendo nella reclusione militare da cinque a ventiquattro anni, ma ugualmente sbilanciato rispetto a quello del reato previsto dall'art. 90, a causa dell'uguale misura, cinque anni, del minimo edittale.

Ancora più grave sarebbe, poi, la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, qualora si dovesse aderire all'interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la disposizione dell'art. 93 del c.p.m.p., applicabile nel caso di procedimento o di rilevazione quando la notizia non sia segreta ma semplicemente riservata, non sarebbe correlabile anche all'art. 90 per configurare un reato punibile con pena sensibilmente inferiore, nell'ipotesi in cui fotografie, disegni, schizzi, ecc. siano atti a fornire non già notizie segrete, ma di mero carattere riservato.

Del resto, per queste stesse ragioni, che ora vengono riferite all'ipotesi di reato del primo comma n. 1 dell'art. 90, la Corte costituzionale con la sentenza n. 49/1989 già ha dichiarato l'incostituzionalità del primo comma, n. 4 dello stesso articolo.

Oltre alla violazione del principio dell'art. 3 della Costituzione questo giudice ravvisa anche quella dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la pena irragionevole e sproporzionata compromette ogni possibilità di rieducazione.

La dichiarazione di illegittimità dell'art. 90, primo comma, n. 1 del c.p.m.p. dovrebbe, sempre a parere di questo tribunale, essere estesa, *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad ogni altra ipotesi di reato delineata nell'art. 90, ivi essendo previste condotte preparatorie rispetto a quella (a sua volta preparatoria) della disposizione qui impugnata.

Al Montanaro è contestato, inoltre, di essere stato in Sacile colto in possesso delle medesime fotografie. Fatto, questo, che non rientra più nella previsione dell'art. 90, primo comma, n. 4 del c.p.m.p., dal momento che questa disposizione è stata caducata con la sentenza della Corte costituzionale, bensì dell'art. 260, primo comma, n. 3 del c.p.

In relazione a quest'ultima imputazione il problema della giurisdizione richiede un approfondimento. Com'è noto, dispone l'art. 263 del c.p.m.p. che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari, ed è necessario, pertanto, determinare se presente, carattere di militarità il reato p. e p. dell'art. 260 del c.p.

Stabilisce, al riguardo, l'art. 37, primo comma, del c.p.m.p. che «qualunque violazione della legge penale militare è reato militare». La disposizione, apparentemente inutile (essendo inconcepibile che l'interprete sia così fantasioso da negare militarità alla violazione della detta legge) e così strutturata da lasciare un senso di incompletezza e l'aspettativa di un'ulteriore disposizione comportante che anche violazioni di altre leggi possano essere reato militare, nella realtà è stata, invece, intesa quale autentica ed esaustiva definizione del reato militare. In altri termini, previa infrazione delle regole della sillogistica, essa è stata convertita nella proposizione «qualunque reato militare è violazione della legge penale militare». E si tratta di interpretazione così quasi unanimemente pacifica da non aver a tutt'oggi reso necessaria alcuna pronuncia delle giurisprudenza regolatrice.

Alla stregua dell'art. 37, primo comma, interpretato nel senso suindicato, è evidente la conclusione che nella specie ne deriverebbe sul problema di giurisdizione: la violazione dell'art. 260 del c.p., in quanto legge penale comune, non può essere reato militare.

Ma questo tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, come sopra inteso, quale definizione del reato militare.

Ne appare vulnerato, innanzitutto, il principio costituzionale dell'art. 3 in quanto reati ontologicamente identici, quale da un lato quello previsto dall'art. 90, primo comma, n. 1 del c.p.m.p. e dall'altro quello previsto dall'art. 260, n. 3 del c.p., il primo considerato militare ed il secondo comune, sono tuttavia assoggettati a diversi regimi giuridici (per elemento soggettivo, aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali ed accessorie, effetti penali della condanna, ecc.). Si considerino, al riguardo, la parte generale del vigente c.p.m.p. e le leggi sullo stato giuridico delle varie categorie di militari.

Naturalmente, l'irrazionalità non è solo di questo caso, perché anzi essa è elevata a sistema.

Nell'esemplificazione occorre, tuttavia, attenersi a criteri di stringatezza. Si consideri che, sulla base della comunemente accettata interpretazione dell'art. 37, primo comma, con le già evidenziate diverse conseguenze in ordine al complessivo regime giuridico, è reato militare: l'abuso dell'ufficio di comando quando dia luogo a peculato o malversazione (artt. 215 e 216 del c.p.m.p.) ma non il generico abuso del medesimo ufficio; l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195 del c.p.m.p.) nelle situazioni indicate nell'art. 199 del c.p.m.p., ma non quando commesso nell'ambiente militare in qualsiasi altra circostanza; le lesioni volontarie (artt. 223 e 224 del c.p.m.p.) a danno di qualsiasi militare (parigrado, e inferiore e superiore al di fuori delle circostanze indicate nell'art. 199), ma mai l'omicidio preterintenzionale o volontario; persino (t.s.m. 14 novembre 1969, C. Malavasi) l'eccesso colposo in una causa di giustificazione (art. 45 del c.p.m.p.), ma non il corrispondente reato colposo; il furto a danno di militare in luogo militare (art. 230 del c.p.m.p.), ma non la rapina avente identiche caratteristiche; la minaccia a danno di militare (art. 229 del c.p.m.p.), ma non la violenza privata o l'estorsione, pur trattandosi di forme delittuose in cui a volte si realizza il c.d. nonnismo; ecc.

Il criterio, di diritto vivente, per il riconoscimento della militarità del reato porta davvero all'applicazione di regimi giuridici diversi a reati ontologicamente identici. Ma dall'art. 37, primo comma, deriva anche un'ulteriore violazione del principio dell'art. 3 della Costituzione, in quanto reati aventi la medesima oggettività giuridica sono assoggettati a due diverse giurisdizioni.

Quest'ultimo aspetto, in verità, non è così drammatico come il primo, dal momento che le regole processuali applicate dinanzi ai tribunali militari sono ormai quelle stesse, in ogni aspetto, che regolano il processo penale comune. Inoltre, le garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono quelle stesse riconosciute alla magistratura ordinaria (leggi 7 maggio 1981, n. 180 e 30 dicembre 1988, n. 561). Rimane tuttavia un dato, posto bene in rilievo dalla Corte costituzionale con la stessa sentenza n. 49/1989 già ad altro riguardo citata, caratterizzante la giurisdizione militare, e sul quale questo tribunale fonda l'ulteriore profilo di apparente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Si tratta della presenza nel Collegio giudicante dell'ufficiale delle Forze armate (art. 2, secondo comma, n. 3 della citata legge n. 180/1981) che, come argomenta la Corte, è «chiamato a dare un qualificato contributo inerente alle peculiarità della vita e dell'organizzazione militare; contributo consistente nell'aiutare il Collegio a fondare le proprie valutazioni sulla piena conoscenza e la piena comprensione dei molteplici aspetti del concreto atteggiarsi di quel settore; delle condizioni che lo caratterizzano e dei problemi che vi si pongono. Aspetti tutti che non possono non riflettersi sulla ricostruzione e valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dei fatti-reato sottoposti al giudizio del tribunale, anche alla luce di quei valori tipici dell'ordinamento militare che già la Corte ha ritenuto tali da concorrere a giustificare l'esistenza della speciale giurisdizione (sentenza n. 192/1976)». Ora, se si è per ciò in presenza di una giurisdizione speciale e specializzata, ne risulta dall'art. 37, primo comma, del c.p.m.p. vulnerato il principio dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, tra reati ugualmente militari, solamente quelli compresi in quella «definizione» sono devoluti alla cognizione del giudice militare.

La valorizzazione, operata dalla Corte costituzionale, del tribunale militare come giudice specializzato e quindi particolarmente idoneo a conoscere dei reati militari fa intravedere anche la violazione della garanzia del giudice «naturale», prevista dall'art. 25, primo comma, della Costituzione: l'art. 37, primo comma con la restrittiva «definizione» di reato militare comporta che non ogni reato di quel tipo sia attribuito alla giurisdizione appropriata.

La disposizione qui impugnata appare, inoltre, in contraddizione con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto l'artificialità e irrazionalità dei criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali militari porta a procedimenti particolarmente e inutilmente laboriosi, che spesso si svolgono in due fasi, una dinanzi al giudice militare e l'altra al giudice ordinario. Si pensi a che cosa accade quando, ad es., la distinzione tra le due giurisdizioni dipenda dalle alchimie dell'art. 199 del c.p.m.p., o al presente procedimento, in cui la configurabilità del reato «comune» sembrerebbe condizionata dall'insussistenza del reato militare.

Inoltre, a parere di questo tribunale, il principio dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, dovrebbe anche implicare che, una volta che si sia dato vita ad un apparato giudiziario certamente utile ma non indispensabile, questo sia impiegato nell'intera ampiezza del servizio che legittimamente può rendere alla comunità.

L'art. 37, primo comma, infine, appare in contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal momento che, nella sua corrente interpretazione, comporta che al giudice militare sia sottratta la cognizione dei reati militari che non siano violazione della legge penale militare. Questo tribunale di certo non ignora che la Corte costituzionale in numerose sentenze (nn. 29/1958, 81/1980, 207/1987, 78/1989 e 429 del 1992) ha stabilito che la disposizione dell'art. 103 costituzionalizza il limite nel tempo di pace della giurisdizione dei tribunali militari, senza una riserva di giurisdizione a loro favore. La questione, tuttavia, è pur sempre riproponibile, in quanto la lettera della disposizione costituzionale (nella quale l'avverbio «soltanto» potrebbe valere esclusivamente a distinguere la giurisdizione del tempo di pace rispetto a quella del tempo di guerra) può consentire anche una diversa interpretazione. Inoltre, con la sentenza n. 16/1978, la stessa Corte ha considerato costituzionalmente obbligata l'esistenza dei tribunali militari.

In definitiva, oltre alla questione riguardante l'art. 90 del c.p.m.p., questo tribunale ritiene di dover sollevare questione di legittimità dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, ultimo comma, della Costituzione.

È appena il caso di aggiungere che, con la propugnata caducazione dell'art. 37, primo comma, nel significato che gli è stato finora conferito, la determinazione del concetto di reato militare sarebbe sì affidata all'interprete, ma non diversamente da quanto già avvenga per altre basilari nozioni, pure incidenti su problemi di giurisdizione. E soprattutto che il rischio di arbitri interpretativi si riduce al minimo, dal momento che da tempo la dottrina ha elaborato una nozione di reato militare, comprensiva non solo delle violazioni della legge penale militare, ma anche della legge penale comune quando nel fatto ricorrano positivi elementi di collegamento, già del resto presenti nella vigente speciale codificazione, con il sistema penale militare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 n. 1 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma e 103, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 1° marzo 1994

Il presidente estensore: ROSIN

94C0534

N. 273

*Ordinanza emessa il 1° marzo 1994 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Romito Salvatore ed altri*

Reati militari - Rivolta - Fattispecie incriminatrice: rifiuto di obbedire alla intimazione di rientrare nell'ordine, abbandonandosi ad «eccessi» Ritenuta indeterminatazza del concetto di «eccessi» suscettibile di diverse interpretazioni - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio della tassatività delle fattispecie penali.

(C.P.M.P., art. 174, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

II. TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro 1) Romito Salvatore, nato il 15 settembre 1973 a Casoria (Napoli), atto di nascita n. 684/A.I., e ivi residente in via Castagna Legge n. 219, celibe, incensurato; soldato in congedo, già nell'8° reggimento art. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste); 2) Pizzo Luigi, nato il 29 settembre 1973 a Napoli, atto di nascita n. 3406/A.I., residente a Ponticelli (Napoli) in via Botteghe n. 442, celibe, incensurato; soldato in congedo, già nel 52° reggimento semovente «Torino» in Brescia; 3) Vallefuooco Luigi, nato il 21 luglio 1973 a Mugnano di Napoli (Napoli), atto di nascita n. 404/A.I., residente a Qualiano (Napoli) in via F.lli Bandiera n.40, celibe, fabbro, incensurato; soldato in congedo, già nell'8° reggimento art. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste); tutti liberi imputati di:

Romito Salvatore *a)* rivolta (art. 174 primo comma n. 3 del c.p.m.p.) perché, soldato nell'8° rgt. a. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste), la sera del 16 agosto 1993 all'interno della caserma sede del predetto reparto, unitamente ai soldati Vallefuooco e Pizzo, nonché ad alcune decine di commilitoni non identificati, rifiutava di obbedire alle reiterate intimazioni di disperdersi e di rientrare nell'ordine facendo ritorno alla rispettiva camerata (intimazioni rivoltegli dai s.ten. Corinti e Gentilezza) al contempo abbandonandosi ad eccessi (grida, schiamazzi ed ingiurie rivolte ai superiori intervenuti: reati di cui al capo *F)* e *C)* per Pizzo e Romito rispettivamente); *b)* disobbedienza aggravata (artt. 110 del c.p., 47 n. 2 e 173 c.p.m.p.) perché, soldato come sopra, la sera del 16 agosto 1993 rifiutava di obbedire all'ordine attinente al servizio e alla disciplina impartitogli dai superiori s.ten. Corinti e Gentilezza di posare a terra la mezza anguria che teneva in mano. Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di oltre tre militari; *c)* insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e continuata (artt. 81 cpv. c.p., 189, secondo comma, 47 n. 4 e 190 n. 2 c.p.m.p.) perché, soldato come sopra, nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui ai capi *a)* e *b)*, con più azioni distinte, ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse in un arco temporale di circa mezz'ora, dapprima offendeva l'onore, il prestigio e la dignità dei superiori s.ten. Gentilezza, Vitiello e Corinti, dicendo in loro presenza «andate via, non rompete i coglioni»; in momento prossimo, ma distinto offendeva l'onore, il prestigio e la dignità del superiore s.ten. Corinti che gli aveva appena impartito un ordine attinente al servizio e alla disciplina (reato di cui al capo *b)*), dicendogli «tu devi stare tranquillo».

Per Pizzo Luigi di: *d)* rivolta (art. 174, primo comma, n. 3 c.p.m.p.) perché, soldato nell'8° rgt. a. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste), la sera del 16 agosto 1993 all'interno della caserma sede del predetto reparto, unitamente ai soldati Vallefuooco e Romito, nonché ad alcune decine di commilitoni non identificati, rifiutava di obbedire alle reiterate intimazioni di disperdersi e di rientrare nell'ordine facendo ritorno alla rispettiva camerata, intimazioni rivoltegli dai s.ten. Corinti e Gentilezza, al contempo abbandonandosi ad eccessi (grida, schiamazzi e ingiurie rivolte ai superiori intervenuti: reati di cui al capo *f)* e *c)* per Pizzo e Romito rispettivamente); *e)* disobbedienza (artt. 47, n. 2 e 173 c.p.m.p.) perché, soldato come sopra, la sera del 16 agosto 1993 rifiutava di obbedire all'ordine attinente al servizio e alla disciplina impartitogli dai superiori s.ten. Corinti e gentilezza di posare a terra la mezza anguria che teneva in mano. Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di oltre tre militari; *e)* insubordinazione con ingiuria, pluriaggravata e continuata (artt. 81 cpv. c.p., 189, secondo comma, 47 n. 4 e 190 n. 2 c.p.m.p.) perché, soldato come sopra, la sera del 16 agosto 1993, con più azioni distinte, ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, dapprima offendeva l'onore, il prestigio e la dignità dei superiori s.ten. Gentilezza e Corinti, dicendo loro per ragioni attinenti al servizio e alla disciplina «andate via, non rompete i coglioni»; in momento prossimo, ma distinto offendeva l'onore, il prestigio e la dignità del superiore s.ten. Gentilezza, dicendogli sempre per ragioni inerenti il servizio e la disciplina «Gentilezza, in culo a te e a tutti i tenenti dell'8° Pasubio»; con le aggravanti di avere commesso il fatto alla presenza di più di tre militari e in danno di superiori preposti al servizio.

Per Vallefucio Luigi di: g) rivolta (art. 174, primo comma, n. 3 c.p.m.p.) perché, soldato nell'8° rgt. a. cam. smv. «Pasubio» in Banne (Trieste), la sera del 16 agosto 1993 all'interno della caserma sede del predetto reparto, unitamente ai soldati Romito e Pizzo, nonché ad alcune decine di commilitoni non identificati, rifiutava di obbedire alle reiterate intimazioni di disperdersi e di rientrare nell'ordine facendo ritorno alla rispettiva camerata (intimazioni rivoltegli dai s.ten. Corinti e Gentilezza) al contempo abbandonandosi ad eccessi (grida, schiamazzi e ingiurie rivolte ai superiori intervenuti: reati di cui al capo f) e c) per Pizzo e Romito rispettivamente); h) resistenza alla forza armata (art. 143 c.p.m.p.) perché, soldato come sopra, la sera del 16 agosto 1993 minacciava il caporale Flori Daniele, che in quel momento espletava il servizio di guardia, per opporsi a detto graduato mentre questi adempiva ai suoi doveri attinenti al servizio di guardia armata, dicendo allo stesso «con te ci vediamo fuori».

FATTO E DIRITTO

In *limine litis*, i difensori hanno sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo comma, n. 3 c.p.m.p., che prevede il reato di rivolta, in relazione agli artt. 3 e 25 secondo comma della Costituzione, dal momento che il concetto di «eccessi», cui nella disposizione incriminatrice si fa riferimento, non sarebbe sufficientemente determinato. L'eccesso è concetto — così hanno sostenuto i difensori — che senz'altro può precisarsi in rapporto con altra nozione (ad es. eccesso nell'adempimento del dovere, di potere, di legittima difesa, ecc.); ma che nell'art. 174 risulterebbe indeterminato, proprio per la mancanza di un qualsiasi termine di confronto.

Il pubblico ministero, da parte sua, ha, al contrario, prospettato l'inconsistenza dei dubbi di legittimità costituzionale, in quanto gli «eccessi» acquisirebbero un preciso contenuto come comportamenti difformi dalla normativa disciplinare contenuta nel regolamento approvato con d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545.

La questione è, senza dubbio, rilevante nel presente giudizio, in quanto a tutti e tre gli imputati è attribuito il reato di rivolta, e proprio nella forma per la cui sussistenza si richiedono come elemento essenziale gli «eccessi» in discorso.

Con l'art. 174 del c.p.m.p. vengono, infatti, puniti (con la reclusione militare da tre a quindici anni i semplici partecipanti, e da quindici a ventiquattro anni i promotori, organizzatori o direttori) i militari che, riuniti in numero di quattro o più, mentre sono in servizio armato rifiutano, omettono o ritardano di obbedire ad un ordine di un loro superiore; oppure prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; o, infine, «abbandonandosi ad eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore».

Ora, mentre la nozione di «atti violenti» è sufficientemente determinata, ritiene questo tribunale che altrettanto non possa dirsi per il termine «eccessi», usato nell'art. 174 in senso assoluto.

Deve escludersi, innanzitutto, che il concetto possa indicare, come ritiene il pubblico ministero, un qualsiasi comportamento che si discosti dalla normale condotta disciplinare delineata nel regolamento. Se ci si riferisce a questi parametri, quanto mai articolari e rigorosi, ben raramente potrebbe realizzarsi il meno grave reato di ammutinamento (art. 175 c.p.m.p.), consistente in una generica disobbedienza collettiva, e con un niente, ad esempio anche solo contravvenendo nel disobbedire a norme di tratto, verrebbe in essere il più grave reato dell'art. 174. Insomma, alla disobbedienza collettiva «armata» (nn. 1 e 2 dell'art. 174) sarebbe equiparata la disobbedienza collettiva in qualsiasi modo «indisciplinata», con conseguente palese violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

La locuzione «abbandonarsi ad eccessi» potrebbe, peraltro, acquisire un univoco significato qualora la si intendesse, come autorevoli lessicografi propongono, quale equivalente dell'espressione «dare in escandescenze»: si tratterebbe, allora, di manifestazioni verbali o al massimo gestuali, determinate da irrefrenabile ira. Ma quest'orientamento non è condiviso da alcuno, né in dottrina né in giurisprudenza, essendosi pacificamente affermato che il reato di rivolta può consistere in una disobbedienza collettiva cui si accompagnino fischi o urla; ma anche in manifestazioni né verbali, né semplicemente gestuali, quali lanci di oggetti, movimenti disordinati, danze di protesta, ecc. E del resto, se gli «eccessi» dovessero ridursi alle manifestazioni verbali o gestuali, riaffiorerebbe la violazione del principio di uguaglianza, essendo chiaro che, a parte gli «atti violenti» contemplati alternativamente, rimarrebbero comportamenti indisciplinati più gravi delle semplici manifestazioni verbali o gestuali, e tuttavia inidonei a tramutare l'ammutinamento nel più grave reato di rivolta.

Il termine «eccessi» non può, dunque, significare un qualsiasi comportamento che contraddica le regole della disciplina; né solamente espressioni verbali o gestuali indisciplinate. Esso, allora, deve indicare, secondo la più comune accezione, le manifestazioni estreme dell'indisciplina.

Ora, dal momento che la penalizzazione di un comportamento consiste proprio nell'individuazione, nell'ambito di una gamma pressoché illimitata di condotte contrarie a norme giuridiche, delle manifestazioni estreme e più gravi, come tali meritevoli della sanzione penale, quando questo compito, con l'uso nella disposizione incriminatrice di una

terminologia indeterminata, viene delegato alla valutazione discrezionale del giudice, appare violato il principio dell'art. 25 secondo comma della Costituzione. Non solo: ne risulta vulnerato, per le disparità di trattamento che possono derivare dalle diverse interpretazioni, anche il principio dell'art. 3 della Costituzione.

Sia consentita un'ultima osservazione. L'art. 73 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel delineare la rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato, riproduce sostanzialmente l'art. 174 del c.p.m.p., con un'unica variante: non si prevede, tra le varie forme che il reato può assumere, l'inottemperanza all'ordine di recedere dagli «eccessi» disciplinari. Modificazione, questa, che non può dar luogo a censure nei confronti dell'art. 174 c.p.m.p. per violazione del principio di uguaglianza (dal momento che rientra nella discrezionalità legislativa mantenere per la rivolta militare una disciplina parzialmente diversa da quella degli appartenenti alla polizia di Stato); ma che, senza dubbio, è indicativa della diversa sensibilità del legislatore della Repubblica, che ben si è reso conto della fumosità e indeterminatezza degli «eccessi» menzionati nella disposizione penale militare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174 primo comma, n. 3 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 25 secondo comma della Costituzione.

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 1° marzo 1994

Il presidente estensore ROSIN

94C0535

N. 274

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1994 dal g.i.p. presso il tribunale di Udine
nel procedimento a carico di Zolli Franca ed altra*

Amnistia - Amnistia per reati tributari - Concessione - Condizioni - Necessità della preventiva presentazione della dichiarazione integrativa di condono - Impossibilità per i compartecipi nel reato tributario (nella specie attraverso il fittizio pagamento di false fatture) di presentare la suddetta dichiarazione non avendo essi lo *status* di contribuente - Conseguente impossibilità, per essi, di usufruire dell'amnistia - Ingiustificata disparità di trattamento.

[D.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23 (*recte*: 20 gennaio 1992), art. 1, primo e secondo comma].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

All'udienza preliminare del 9 febbraio 1994, fissata nel procedimento n. 182/93 rg gip. a carico di Zolli Franca e Zolli Doriani più due.

Premesso che le predette sono imputate secondo il seguente capo: «del reato pp. dagli articoli 110 del c.p. e 4 primo comma n. 7 della legge n. 516/1982 per avere concorso tra loro, con Pischiutta Marco e con Pischiutta Pietro (socio amministratore della S.n.c. Pischiutta Pietro & C. con sede in S. Daniele) in particolare Pischiutta Marco, figlio di Pischiutta Pietro, in qualità di socio della S.n.c. e direttore tecnico, Zolli Franca in qualità di impiegata amministrativa e moglie di Pischiutta Marco, Zolli Doriani in qualità di sorella di Zolli Franca, avendo specificatamente negoziato assegni aventi ad oggetto il pagamento delle fatture false emesse dalla ditta Simonetti e consentendo il rientro delle somme apparentemente pagate per le fatture nella disponibilità della ditta utilizzatrice anche attraverso l'utilizzo di un rapporto bancario di comodo (libretto al portatore denominato Pippo), consentendo così la fraudolenta predisposizione di apparente regolarità contabile, Pischiutta Pietro sottoscrivendo e presentando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1990 sulla scorta della suindicata realtà contabile, redatto di concerto la stessa allo scopo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto simulando componenti negativi del reddito pari agli imponibili delle fatture di cui ai capi precedenti (complessive L. 267.400.000 di cui L. 184.185.000) riferibili alle fatture emesse dalla ditta Simonetti in maniera da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione prodotta il 31 maggio 1991 con indicazione di reddito imponibile L. 118.125.000 acc. con verbali 24 aprile 1992 - 1° luglio 1992 della G. di F.».

Rilevato che Pischiutta Pietro, per conto della società, ha presentato dichiarazione integrativa ai fini I.V.A. ai sensi degli articoli 49 e 52, terzo comma della legge n. 413/1991 e ai fini I.R.Pe.F. ed I.L.O.R. che Pischiutta Marco ha presentato dichiarazione integrativa ed istanza ai sensi dell'art. 57 sesto comma della legge n. 413/1991, quale soggetto che ha perduto la rappresentanza legale della società. Il procedimento nei loro confronti è stato quindi sospeso ai sensi dell'art. 2 terzo comma del d.P.R. n. 23/1992.

Le Zolli, che non erano socie e non avevano mai svolto ruoli amministrativi nella società, non hanno presentato dichiarazione integrativa né, ad avviso di questo gip e per i motivi che si esplicheranno in seguito, avrebbero potuto farlo.

L'art. 1 del d.P.R. n. 23/1992 stabilisce che è concessa amnistia per i reati «che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo sesto della legge n. 413/1991». Tali disposizioni non solo disciplinano i limiti oggettivi e temporali, ma anche quelli soggettivi delle dichiarazioni integrative, facendo riferimento sempre al contribuente-soggetto passivo d'imposta; laddove invece il legislatore ha voluto estendere la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, lo ha fatto esplicitamente ad esempio con l'art. 57, sesto comma o con l'art. 61 (possibilità di avvalersi delle disposizioni della legge per i curatori, liquidatori e commissari amministrativi della legge n. 413/1991 cit.

L'amnistia tributaria presenta connotati soggettivi che non appaiono superabili non contenendo norme che estendono espressamente la sua applicabilità ai concorrenti coimputati e quindi non vi è alcuna deroga idonea a superare il disposto dell'art. 182 del c.p. per il quale «salvo che la legge disponga altrimenti l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce».

A conferma che è necessaria una esplicita previsione di legge per superare il limite soggettivo e che ciò non può farsi in via interpretativa, va ricordato che in occasione del condono tributario del 1982 dovette provvedersi con d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 ad integrazione dell'originale disposto, per stabilire che «l'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate (cioè la presentazione delle dichiarazioni integrative).

L'art. 57 cit., non può essere utilizzato al di fuori del caso del soggetto che ha perso la rappresentanza e certamente non potevano presentare la dichiarazione integrativa soggetti che, pur avendo concorso con la loro azione nel reato, non avevano veste nella società e quindi nel rapporto giuridico di imposta con lo stato.

È ben vero che l'art. 1 secondo comma del d.P.R. n. 23/1992 prevede la applicabilità dell'amnistia «a condizione che il contribuente o chiunque altro avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa», ma il provvedimento di amnistia deve necessariamente correlarsi con la legge n. 413/1991, che, come si è sopra accennato, consente la presentazione della dichiarazione integrativa solo a soggetti qualificati in virtù del loro *status* di contribuente, attuale o pregresso.

La mancata estensione dell'amnistia nei confronti dei concorrenti nel reato determina una irragionevole disparità di trattamento in quanto fruiscono della causa estintiva gli autori principali che sono i soggetti che hanno tratto immediato vantaggio dall'attività criminosa, evadendo l'obbligo contributivo, mentre ne rimangono esclusi i soggetti che, pur avendo dato un apporto necessario con la loro azione materiale, realizzavano un fine evasivo altrui.

Ritiene questo gip che alla mancata previsione esplicita della estensibilità dell'amnistia ai concorrenti nel reato non si possa provvedere in via interpretativa; nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 che prevede il condono edilizio, l'art. 31 consentiva la presentazione della richiesta di sanatoria (e quindi di conseguire l'effetto estintivo) per tutti i soggetti interessati. Nel nostro caso l'effetto estintivo deriva solo dal provvedimento di amnistia, mentre la condotta a monte del beneficio, la presentazione della dichiarazione integrativa, è prevista da legge apposita, a fini diversi da quelli penali. Peraltro la stretta correlazione tra il d.P.R. 23 e la legge n. 413 è ancor più evidente ove si consideri che la valutazione della sussistenza delle condizioni possa attraverso la verifica di ritualità e congruenza degli uffici finanziari.

L'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992, in forza della sua valenza soggettiva conforme al dettato dell'art. 182 del c.p. (eccezione fatta per i casi in cui tale valenza viene esplicitamente derogata, come nel caso dell'omesso versamento delle ritenute di acconto da parte dei sostituti di imposta, allorché — ai sensi dell'art. 1, terzo comma dello stesso d.P.R. — l'estinzione del reato consegue oggettivamente all'intervenuto versamento delle ritenute entro il 23 gennaio 1992), presenta dunque profili di illegittima disparità di trattamento che si pongono in contrasto con quanto sancito dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, il concorrente *extraneus* nel reato dovrebbe presentare anch'egli una dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413/1991, ma tale dichiarazione non potrebbe essere considerata efficace da parte della amministrazione finanziaria, in quanto non proveniente da soggetto qualificabile come «contribuente».

Quand'anche tale dichiarazione integrativa fosse considerata efficace ai soli fini penali, essa comporterebbe necessariamente — ai sensi dell'art. 32 quarto comma legge n. 413/1991 l'obbligo di effettuare il versamento delle imposte in base ad essa dovute. In tale modo, l'erario verrebbe a beneficiare di un ingiustificato arricchimento perché — a fronte di un'unica condotta costituente reato (quella riferibile alla persona fisica o giuridica che riveste la qualifica

di contribuente) che ha inciso sul rapporto giuridico di imposta — la «santatoria» richiesta dalla legge (sia pure ai soli fini di far beneficiare dell'amnistia tutti i concorrenti nel reato) moltiplicherebbe i versamenti dell'imposta dovuta tante volte quanti sono appunto i concorrenti nel medesimo reato.

La inadeguata formulazione del provvedimento di amnistia tributaria di cui al d.P.R. n. 23792 — che come si è detto deve essere necessariamente correlato al generale disposto dell'art. 182 c.p., determina dunque una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che pur concorrono nel medesimo reato: il concorrente *extraneus* non contribuente, infatti, rimanendo escluso dalla possibilità di presentare dichiarazione integrativa ovvero — qualora tale possibilità gli venisse ugualmente riconosciuta in ragione delle sole sue conseguenze sul piano penale — dovendo egli comunque versare un'imposta già assolta (o da assolversi) attraverso la dichiarazione integrativa presentata (o che avrebbe dovuto venir presentata) dal contribuente soggetto del rapporto giuridico di imposta. A maggior ragione ciò appare irrazionale ove si consideri che egli è del tutto estraneo a tale rapporto giuridico di imposta, e quindi effettuerebbe un pagamento non altrimenti da lui dovuto.

Va quindi sollevata d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 primo e secondo comma del d.P.R. n. 23/1992 — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — nei termini sottoindicati, apparendo essa, non manifestamente infondata e rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi della incostituzionalità, il reato potrebbe essere dichiarato estinto anche nei confronti delle imputate Zolli Franca e Zolli Doriana.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva pertanto questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma del d.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23, nella parte in cui esso non prevede — ed implicitamente esclude — che la definizione dei periodi di imposta secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413 giovi, ai fini della applicazione della amnistia, anche nei confronti dei concorrenti nei reati previsti in materia di imposte dirette ed imposte sul valore aggiunto;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il giudice per le indagini preliminari: DI SILVESTRE

94C0536

N. 275

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino
nei procedimenti penali a carico di Tartaglino Mario*

Reato in genere - Sanzionni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei procedimenti penali riuniti contro Tartaglino Mario, nato a Vigliano d'Asti il 5 novembre 1922, ivi residente, via Provinciale n. 46, difeso dall'avv. F. Rattazzi di Asti.

•

RILEVATO CHE

Tartaglino Mario è stato condannato, in esito a giudizio di primo grado, per il reato previsto e punito dall'art. 21 terzo comma legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato scarichi da insediamento produttivo contenenti sostanze in eccedenza ai parametri di accettabilità di cui alla tabella C;

L'imputato chiede, con tempestivo appello, in principalità, l'integrale riforma della pronuncia di condanna e, in subordine, una riduzione della pena e comunque la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria;

Il medesimo imputato chiede, più specificamente, che ove la corte ritenga di non poter accedere all'istanza di assoluzione sia sollevata questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale vieta la sostituzione di pene detentive relativamente alla fattispecie di reato per cui è processo:

All'istanza si è associato il p.g. di udienza, il quale ha prodotto copia di ordinanza del pretore di Asti datata 22 novembre 1993, con la quale la detta questione di legittimità è già stata rimessa alla Corte costituzionale;

Sentite le parti e rilevato che, nella materia degli inquinamenti idrici, mentre è preclusa la sostituzione delle pene detentive per i reati previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, in forza dell'espresso divieto fatto dall'art. 60 della legge n. 689/1981, risultano suscettibili di sostituzione i reati previsti dalla normativa successiva, ai quali quel divieto non è espressamente riferibile;

RITENUTO CHE

•Esiste indubbia contraddizione nel fatto che in una stessa materia, per la quale il legislatore ha apprestato norme punitive penali, condotte che comportano il medesimo effetto di pericolo per l'ambiente (segnatamente, quello idrico) configurano reati la cui pena detentiva non può essere sostituita con sanzioni alternative unicamente in dipendenza del fatto che tali condotte rientrano nella previsione di norme che, rispettivamente, sono anteriori o successive all'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Non si dubita, infatti, della possibilità di sostituire le pene detentive disposte dal d.P.R. 27 gennaio 1992, n. 133, di attuazione di direttive C.E.E. in materia di scarichi di sostanze pericolose, in quanto si riconosce che tale provvedimento, posteriore alla legge depenalizzatrice, non può essere ricondotto ad una anteriore divieto (quale quello contenuto nell'art. 60 legge n. 689/1981) che va interpretato secondo principi di tassatività e in *bonam partem*;

Sussiste, pertanto, una effettiva disparità di trattamento rispetto alle dette situazioni, ugualmente offensive dei medesimi beni collettivi, la quale non trova altra giustificazione se non il divieto dato temporale dell'entrata in vigore della norma punitiva penale rispetto al divieto di applicazione di sanzioni sostitutive imposto dall'art. 60 legge n. 689/1981;

La medesima disparità di trattamento non può trovare soluzione sistematica in una interpretazione che consenta di estendere il divieto di sostituire le pene detentive per i reati previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, anche alle pene per illeciti previsti da leggi successive, non contemplate nell'art. 60 della legge depenalizzatrice n. 689/1981; perché come accennato, ciò comporterebbe un'ipotesi di interpretazione in *malam partem*, non consentita nel diritto penale;

Tale disparità di trattamento è certamente irragionevole, in quanto non basata sulla intrinseca offensività delle condotte illecite ma, anzi, comportante l'inaccettabile conseguenza secondo la quale meritano sanzioni sostitutive i comportamenti che, per avere ad oggetto le sostanze specificamente pericolose di cui al d.P.R. n. 133/1992, sono più gravi sul piano sia degli effetti per l'ambiente sia degli effetti penali (pene edittali più severe nel minimo e nel massimo);

La detta disparità di trattamento si traduce in evidente irragionevolezza del sistema, perché non giustificata da scelte politiche insindacabilmente rimesse alla discrezione del legislatore né dalla diversa offensività dei reati, e pertanto comporta violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione;

L'unico modo per superare la cennata irragionevole disparità di trattamento è quello di sospettare di incostituzionalità il divieto di sostituzione di pene detentive imposto dal ricordato art. 60 a proposito dei reati di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, così che, in questa materia, la sostituzione delle pene detentive sia sempre consentita, senza distinzioni fondate sul dato temporale di cui sopra;

Tale sospetto di costituzionalità non sembra avere particolari conseguenze «eversiva» del sistema, esultanti dai compiti rimessi alla Corte costituzionale, posto che è lo stesso legislatore ad avere dimostrato come il detto importante divieto oggi sospettato di illegittimità potesse essere trascurato a proposito di una normativa posteriore alla legge n. 319/1976 che veniva a sanzionare in modo più rigoroso proprio comportamenti maggiormente pericolosi per l'ambiente, secondo valutazioni, oltre tutto, conformemente obbligatorie ai Paesi della comunità economica europea;

La questione di costituzionalità è rilevante ai fini del decidere nel presente processo di appello, posto che, concordemente, gli appellanti pubblico ministero e imputato hanno fatto richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, vietata, allo stato, dal ricordato art. 60 legge n. 689/1981;

Non risultano, contestualmente, ragioni evidenti di riforma della sentenza di condanna in punto sussistenza del reato e responsabilità dell'imputato;

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 1953, la Corte di appello di Torino dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319.

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 16 marzo 1994

Il presidente: RUSSO

I consiglieri: BARTOLINI SAVIO

94C0537

N 276

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da soc. Beta Television contro Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altre*

Radiodiffusione e televisione - Previsione legislativa di criteri per il piano di assegnazione delle reti nazionali suscettibili di creare disparità di trattamento tra concessionari - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà delle forme di comunicazione e di manifestazione del pensiero, di iniziativa economica privata nonché d'imparzialità della p.a.

Radiodiffusione e televisione - Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione - Previsione di regole tali da consentire a uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive e di partecipare sia pure come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori di editoria - Conseguente ritenuta creazione di oligopolio in contrasto con la disciplina antitrust - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata in violazione anche della prevista deroga per preminente interesse generale.

Radiodiffusione e televisione - Consentita pianificazione da parte dell'amministrazione di reti nazionali tale da creare disparità di trattamento tra concessionari sia in relazione alla copertura del territorio che alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata, nonché di imparzialità della p.a.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3, undicesimo comma, 15, 16, 17, 19, 34 e 37).

(Cost., artt. 3, 15, 21, 41, 43 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5559/1992 proposto dalla soc. Beta Television rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sciacca, Carlo Vichi e Franco Ravenni, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via G.B. Vico, 29; contro il Ministero delle poste, in persona del Ministro *pro-tempore*, ed il Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, non costituiti; e nei confronti della RTI-Reti Televisive Italiane, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Bonomo, Giovanni Motzo e Franco G. Scoca, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via G. Paisiello, 55; della T.V. Internazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pace, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, piazza delle Muse, 8; della O.P.E.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Giovannelli e Francesco Braschi, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, viale Parioli, 180; delle Prima TV, Europa TV e Omèga TV, rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Medugno, Mario Sanino e Carlo Mezzanotte, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Roma, via delle Tre Madonne, 16; della Rete A, non costituita; per l'annullamento:

a) del d.m. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria degli soggetti richiedenti il rilascio di concessione per l'emittenza televisiva nazionale nonché l'elenco degli aventi titolo alla concessione;

b) dell'allegato A e dell'art. 8, primo comma, del d.m. 13 agosto 1992;

- c) delle concessioni rilasciate alle società controinteressate la relativa assegnazione delle frequenze;
- d) ogni altro atto presupposto o conseguenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società controinteressate;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 1993, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue;

FATTO

La società Beta Television, proprietaria dell'emittente Video Music, ha partecipato al procedimento per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in sede di prima applicazione della legge medesima. La società è stata collocata al quarto posto della graduatoria; quindi in posizione utile per il rilascio della concessione, posto che il Piano per l'assegnazione delle frequenze, approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti televisive nazionali concedibili ai privati.

Tuttavia, la posizione in graduatoria ha comportato l'assegnazione di una rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonché l'assegnazione di frequenze di più ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura.

Con atto notificato in data 13 novembre 1992, la Beta Television impugna i provvedimenti specificati in rubrica, che ruotano intorno al decreto 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha approvato la graduatoria ed individuato i soggetti aventi titolo al rilascio della concessione televisiva in ambito nazionale.

Deduce a sostegno del gravame 7 motivi di ricorso, nell'ambito dei quali ha sollevato le seguenti eccezioni di illegittimità costituzionale:

1. — Illegittimità degli artt. 16, 34 e 40 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 della Costituzione.

Sotto il profilo che il sistema introdotto attribuisce una eccessiva discrezionalità amministrativa nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie, in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202/1976.

2. — Illegittimità degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 33 e 37 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione.

Sotto il profilo che l'inefficacia del sistema antitrust introdotto dalla legge, che ha consentito ad un gruppo privato di ottenere direttamente le tre concessioni con maggiore illuminazione ed indirettamente, attraverso la partecipazione ad altri gruppi, altre tre, su un totale di nove, di fatto favorisce la conservazione della situazione di oligopolio che caratterizza oggi il settore.

3. — Illegittimità degli artt. 16, 32, 34 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione.

Sotto il profilo che non è prevista l'attribuzione di punteggio per l'anzianità di esercizio delle emittenti esistenti.

4. — Illegittimità dell'art. 3, undicesimo comma, in relazione agli artt. 15, 16, 32, 34 e segg. della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui non impone all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da non creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti.

5. — Illegittimità degli artt. 2 e segg., 16, 19, 32, 33 ed altri della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione.

Sotto il profilo che l'inclusione nella graduatoria delle così dette pay-tv ridurrebbe lo spazio disponibile per la libera manifestazione del pensiero.

Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati previo rinvio della causa alla Corte costituzionale perché siano decise le questioni incidentali di illegittimità costituzionale.

Le società controinteressate, a seconda delle rispettive posizioni aderiscono o si oppongono alla trasmissione della causa alla Corte costituzionale concludendo conseguenzialmente.

Nelle more del giudizio, tuttavia, è entrato in vigore il d.-l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni che concernono direttamente la materia oggetto del presente giudizio. In particolare l'art. 1, terzo comma, l'art. 3, primo e secondo comma, e l'art. 11.

In relazione a tali norme alcune delle controinteressate hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

DIRITTO

1. — Oggetto dell'impugnativa proposta dalla Beta Television è, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato, sulla base della graduatoria formata dalla direzione centrale dei servizi radioelettrici, l'elenco delle 9 emittenti televisive aventi titolo al rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

Peraltro, nella pendenza del giudizio è entrato in vigore il d.-l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni che concernono direttamente la materia oggetto della controversia.

In particolare l'art. 1, terzo comma, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina «del sistema radiotelevisivo e dell'editoria» i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 o di autorizzazione *ex art.* 38 legge n. 103/1975, «proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

Il successivo art. 3, poi, al primo comma impone al Ministro di procedere entro un anno «alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva... tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore», ed al secondo comma dispone che «il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992».

Ora, a parte il chiaro intento del legislatore di conservare ulteriormente lo *statu quo*, la disciplina sopravvenuta incide direttamente sull'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la legificazione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'agosto 1992, impedirebbe all'autorità amministrativa, nel caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di rinnovare l'atto nel senso auspicato dalla società Beta Television, la quale vedrebbe inalterata la posizione nella graduatoria e comunque sarebbe costretta a continuare a trasmettere con gli impianti e con le frequenze utilizzate nel 1990. Ne deriverebbe il sopravvenuto difetto di interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso e quindi l'improcedibilità dell'azione proposta in questa sede.

2. — Ciò rende rilevante, ai fini del decidere, la soluzione delle questioni di illegittimità costituzionale della legge n. 223/1990 prospettate dalla ricorrente, giacché, se è vero che attraverso la legificazione di atti amministrativi il legislatore possa sanare *ex post* i vizi degli atti medesimi modificando con decorrenza retroattiva le norme di riferimento, è altrettanto vero che tale facoltà trova un limite nella impossibilità di sanare quei vizi che derivano dall'applicazione di norme di legge ordinaria che contrastino con la Costituzione.

In via preliminare, giova precisare che non incide sulla proponibilità delle questioni di costituzionalità il dichiarato carattere provvisorio della disciplina introdotta dal d.-l. n. 323/1993, che appunto dovrebbe applicarsi «fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria», sia perché non esiste nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto perché, nel caso di specie la continua reiterazione di norme provvisorie e di regime di fatto tende a consolidare e perpetuare una situazione nata dall'occupazione spontanea dell'etere da parte dei privati, la quale, ad avviso dei ricorrenti, contrasta con valori fondamentali sui quali poggia il sistema democratico italiano.

Ciò posto, si può procedere all'esame delle questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente.

3. — Con la prima viene denunciata l'illegittimità degli artt. 16, diciassettesimo comma, e 34 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 della Costituzione, sotto il profilo che la norma attribuisce all'autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aventi titolo alla concessione.

A tal riguardo la Corte costituzionale ha già avuto modo di chiarire come «l'assegnazione delle frequenze ai privati deve avvenire, per rispettare l'art. 21 della Costituzione, in modo tale che sia assicurata la massima imparzialità, dal momento che la garanzia del nucleo di valore costituzionale espresso dalla libertà di manifestazione del pensiero non

può certo esser vanificata, distorta o trasposta in una qualche forma di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, non vincolati da precisi parametri legali». (Cfr. C.C., 24-26 marzo 1993, n. 112).

Ora, l'art. 16, diciassettesimo comma, della legge n. 223/1990 si limita a stabilire che «il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici», aggiungendo altre generiche indicazioni per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni e per coloro che chiedono il rinnovo. La norma conclude rinviando al regolamento amministrativo la definizione concreta di «modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione».

A parte che, nel caso concreto il regolamento approvato con d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255 (artt. 24, comma, e 25) nella sostanza nulla aggiungono sul come sul quanto le singole voci debbano incidere nella assegnazione del punteggio, rinviando il tutto «ai criteri che sono stabiliti nel bando», sta per certo che l'omessa individuazione da parte del legislatore ordinario dei criteri puntuali e del peso che ciascuno di essi avrebbe dovuto avere nella valutazione comparativa delle domande presentate dai vari aspiranti alla concessione, sembra introdurre un elemento di discrezionalità che mal si concilia con le esigenze di tutela dei valori fondamentali evidenziati dalla Corte costituzionale. Da qui la non manifesta infondatezza della questione.

4. — Non manifestamente infondata appare la seconda questione di illegittimità degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione, sollevata sotto il profilo dell'inidoneità del sistema antitrust introdotto dalla legge ad assicurare un effettivo pluralismo.

Giova precisare che, date le caratteristiche di mercato chiuso del sistema, nel quale possono esercitare il diritto d'impresa solo un numero ristretto di imprenditori ammessi, tramite l'istituto della concessione, ad utilizzare l'etere per diffondere le proprie trasmissioni televisive, ed i valori giuridici che ne costituiscono il fondamento, i quali si riallacciano al diritto di libera manifestazione del pensiero, il sistema antitrust del settore radiotelevisivo si discosta radicalmente da quello ordinario. Quest'ultimo infatti è diretto ad evitare che un'impresa possa abusare di una posizione dominante e quindi incidere negativamente sul mercato, mentre il primo è diretto ad assicurare che il sistema televisivo sia improntato al criterio del pluralismo e dell'imparzialità, per evitare la nascita di un oligopolio il quale possa condizionare l'opinione pubblica e così incidere negativamente sull'andamento delle istituzioni democratiche del paese.

Sotto tale aspetto non sembra che le disposizioni antitrust contenute nella legge n. 223/1990 siano tali da impedire la nascita di una situazione di oligopolio. Ed invero, l'art. 15 della legge si limita a porre una serie di regole che, comunque, consentono (quarto comma) ad un unico soggetto di ottenere la concessione del 25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze, fino al massimo di tre. A ciò si aggiunga che nessuna norma impone al piano di assegnazione delle frequenze di configurare le reti nazionali in modo tale che esse siano dotate di pari illuminazione. Può accadere pertanto, come in effetti è accaduto col decreto ministeriale impugnato in questa sede, che ad un unico soggetto siano state accordate, su nove reti disponibili per i privati, le tre concessioni aventi maggiore illuminazione e quindi una potenzialità di diffusione del messaggio televisivo assolutamente superiore a quella di qualsiasi altra impresa concorrente. Senza considerare che le norme in parola consentono al medesimo soggetto di partecipare, sia pur come socio di minoranza, ad altre imprese che esercitano reti televisive o altre attività nel campo dell'editoria.

5. — Manifestamente infondata è invece la terza questione, con la quale si denuncia l'illegittimità degli artt. 16, 32, 34 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione, prospettata sotto il profilo della omessa previsione di un punteggio *ad hoc* per l'anzianità di esercizio delle emittenti già esistenti.

Ed invero, la scelta tra le diverse soluzioni possibili, in difetto di una norma o principio costituzionale che imponga di preferire le emittenti di maggiore anzianità rispetto a quelle di più recente formazione, rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale nella specie l'ha usata attribuendo, in sede di prima applicazione, un titolo preferenziale per il rilascio della concessione a coloro che avevano esercitato impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva (art. 34, terzo comma) a prescindere dall'anzianità di servizio.

Al riguardo, potrebbe valere, semmai, la scelta contraria: cioè quella di privilegiare, in sede di assegnazione delle concessioni radiotelevisive, coloro che non hanno mai ottenuto concessioni rispetto a coloro che ne abbiano già fruito. Ed invero, nella contrapposizione degli opposti interessi, sembrano maggiormente conformi al sistema costituzionale criteri che assicurino un maggior pluralismo, assicurando a quanti più soggetti possibile l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, rispetto a criteri che garantiscano la salvaguardia di posizioni giuridiche consolidate nell'ambito della libertà d'iniziativa economica.

6. — Non manifestamente infondata si dimostra la quarta questione con cui viene denunciata l'illegittimità dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui consente all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più interessanti.

Il dubbio di costituzionalità della norma appare evidente, se solo si consideri che l'intero sistema antitrust introdotto dalla legge a tutela dei valori del pluralismo ed imparzialità s'incentra sul numero di reti nazionali concedibili al medesimo soggetto. Ovviamente il numero delle reti in sé considerato ha un senso definito solo se queste presentano carattere omogeneo, quanto a capacità di diffondere il messaggio televisivo in termini commerciali e sociali. Diversamente opinando, l'elemento preso in considerazione dalla norma non costituirebbe un indice sicuro per l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante, ben potendo un concessionario titolare, nell'ambito del limite numerico consentito, di alcune reti dotate di ampia copertura godere di una posizione di assoluto privilegio rispetto a concessioni di reti con copertura deficitaria.

7. — Manifestamente infondata, invece, si dimostra la quinta questione con la quale si denuncia l'illegittimità degli artt. 2 e segg., 16, 19, 32, 33 ed altri della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione, sotto il profilo che l'inclusione nella graduatoria delle così dette pay-tv ridurrebbe lo spazio disponibile per la libera manifestazione del pensiero. A parte il fatto che la materia è stata disciplinata per la prima volta dall'art. 11 del d.l. n. 323/1993, convertito nella legge n. 422/1993, che, al primo comma stabilisce che le trasmissioni televisive in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, non si comprende come possa incidere sul diritto alla libera manifestazione del pensiero la circostanza che l'emittente televisiva tragga i proventi necessari per svolgere la propria attività da sottoscrizioni degli utenti anziché dalla pubblicità. Vale, semmai, la considerazione contraria e cioè la manifestazione del pensiero è tanto più libera quanto più è affrancata da condizionamenti esterni, quale quello della pubblicità. È infatti indubbio che ogni forma di autofinanziamento o di finanziamento rimesso alla libera scelta della sottoscrizione degli utenti costituisce il modo migliore per assicurare la libertà di manifestazione del pensiero non solo dei soggetti che partecipano in prima persona e direttamente all'organizzazione delle emittenti radiotelevisive, ma anche di coloro che con la sottoscrizione dell'abbonamento dimostrano di essere con essi in sintonia. Del resto, è appena il caso di sottolineare che la libertà di stampa, in campo giornalistico, non è certamente menomata dal fatto che i giornali anziché essere distribuiti gratuitamente vengono messi in vendita ad un determinato prezzo.

Per questi motivi il giudizio deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di cui si è detto.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere la presente controversia le questioni di illegittimità costituzionale specificate in premessa;

Sospende il giudizio e ordina alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 1993.

Il presidente: ELEFANTE

Il consigliere: LAMBERTI

Il consigliere estensore: FERA

N. 277

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1994 dal pretore di Chieti
nel procedimento civile vertente tra Gaspari Domenico e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni, entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di previdenza n. 1647/1991 r.g.c. su ricorso presentato da Gaspari Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Valter De Cesare contro l'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro D'Avanzo.

Con ricorso depositato in data 19 dicembre 1991 Gaspari Domenico, quale erede di Faris Elisa, titolare delle pensioni I.N.P.S. n. 784159 cat. VR e n. 200116681 cat. SO, una sola delle quali integrata al trattamento minimo, chiedeva il riconoscimento dell'integrazione al minimo della pensione SO in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 ed il mantenimento di tale integrazione «cristallizzata» nell'importo dovuto alla data del 1º ottobre 1983 in applicazione dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983. Instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. allegava che l'integrazione al minimo sulla pensione SO era stata nel frattempo liquidata ma chiedeva il rigetto della domanda della c.d. «cristallizzazione».

La difesa dell'I.N.P.S. invoca al tal fine l'applicazione dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che recita testualmente: «L'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

Ritenuto che l'applicazione di tale norma, intervenuta nelle more della decisione della presente controversia, comporta — stante la palese natura di interpretazione autentica e la conseguente efficacia retroattiva — il rigetto del capo della domanda relativo al diritto alla conservazione dell'importo del trattamento pensionistico non più integrabile — ossia la c.d. «cristallizzazione» — fino al riassorbimento per effetto della perequazione automatica;

che tale norma reïtera sostanzialmente precedenti disposizioni immediatamente sospettate di incostituzionalità sia dalla S.C. che da numerosi giudici di merito. Vanno ricordate a tal proposito l'ordinanza 11 febbraio 1992, n. 142, della Corte di cassazione che dichiarò non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, e le ordinanze 21 maggio 1992, nn. 413, 414 e 415 del tribunale di Chieti e n. 418 del 12 giugno 1992 del pretore di Lanciano che dichiararono non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 239. Tali questioni vennero dichiarate inammissibili per mancata conversione in legge dei decreti con ordinanze nn. 21/1992 e 51/1993;

che la norma si discosta dalla decisione interpretativa di rigetto della Corte costituzionale che con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 418, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983 ritenendo detta norma utilizzabile ai fini dell'affermazione del diritto al mantenimento della integrazione al minimo c.d. «cristallizzata» alla data del 30 settembre 1983 di una delle pensioni già integrate al minimo prima di tale data;

che i parametri di costituzionalità possono desumersi dalla cit. sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991, come già osservato dalla s.C. nella cit. ordinanza n. 142/1992, talché il legislatore con lo strumento dell'interpretazione autentica introduce irragionevolmente un dato normativo retroattivo in contrasto con la precedente disciplina così come interpretata dal giudice delle leggi;

che il trattamento minimo pensionistico ha natura previdenziale e non assistenziale, per cui la riduzione del trattamento complessivo già legittimamente in godimento alla data del 30 settembre 1983 è lesiva del diritto alla previdenza e per l'effetto in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione oltre che con l'art. 3 della Costituzione, risultando tale riduzione palesemente irragionevole in quanto il detto trattamento costituiva, secondo il regime all'epoca vigente, minimo tendente a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori;

che il combinato disposto della norma interpretativa in esame e della disposizione interpretata risulta così in contrasto con il precetto costituzionale;

Ritenuto per quanto precede che la questione di legittimità costituzionale sia ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la comunichi alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Chieti, addì 7 febbraio 1994

Il pretore: MARIELLA

94C0539

N. 278

*Ordinanza emessa il 17 marzo 1994 dal pretore di Prato
nel procedimento civile vertente tra Rovai Gino e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Con ricorso depositato in cancelleria il 30 giugno 1993 e ritualmente notificato, Gino Rovai esponeva di essere titolare di due pensioni, una diretta, con decorrenza maggio 1965, ed una di reversibilità, con decorrenza gennaio 1982, e di avere presentato domanda all'I.N.P.S. intesa ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo su quest'ultima, a seguito della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.

Lamentava tuttavia che l'istituto vi aveva provveduto, integrando peraltro al minimo la pensione solo fino al 30 settembre 1983, e liquidando da quella data la pensione «a calcolo»: invocando l'interpretazione consolidata dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638,

chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra la pensione consolidata nell'ammontare integrato al minimo alla data del 30 settembre 1983 e quella erogata a calcolo, fino al riassorbimento per effetto dei progressivi aumenti di legge.

Resisteva con memoria l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso, sulla scorta di una differente interpretazione della norma sopra richiamata.

Nelle more del giudizio, è peraltro intervenuto l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante l'interpretazione autentica dell'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463/1983.

All'udienza del 17 marzo 1994, il pretore sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo richiamata, rilevando quanto segue.

1. — L'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica», dispone che «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

A propria volta, il quinto comma dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 sopra richiamato prevede che «le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti», mentre il successivo comma sesto dispone che «le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui precedenti comma (in particolare il primo e secondo comma: n.d.e.) successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzione utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenuti».

Infine il settimo comma prevede che «l'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma dell'importo determinato ai sensi del sesto comma».

2. — Rileva il giudicante come il potere di interpretazione autentica delle leggi, costituendo espressione del potere istituzionalmente attribuito al legislatore (art. 70 della Costituzione), non trovi ostacoli di rango costituzionale se non in campo penale, ove vige il tassativo disposto dell'art. 25 cpv., della Costituzione.

Difatti, nonostante che la legge di interpretazione autentica, introducendo nell'ordinamento la precettività dell'apprezzamento interpretativo operato sulla disposizione fatta oggetto di interpretazione, risulti necessariamente retroattiva, il principio previsto dall'art. 11 delle disp. prel. del cod. civ., non costituisce ostacolo in tal senso, trattandosi di norma che risulta equiordinata nella gerarchia delle fonti rispetto a quella contenente l'interpretazione autentica.

Tanto premesso, va tuttavia osservato che la stessa Corte che si adisce ha chiaramente individuato, fin dall'inizio del proprio operare (cfr. sentenza n. 118/1957), le condizioni, anche sostanziali, che evidenziano, al di là delle espressioni nominali adottate dal legislatore, l'esercizio di un autentico potere di interpretazione autentica.

Su questa direttrice, è stato recentemente rilevato (sentenza n. 233/1988) che la qualificazione giuridica di legge interpretativa spetta «a quelle leggi o a quelle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza perciò intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata» (cfr. altresì sentenze nn. 155/1990, 308/1990, 455/1992 e 39/1993).

Peraltro, non può essere pretermesso che la potestà normativa di interpretazione autentica presuppone una situazione di obiettiva incertezza sul significato dispositivo della norma, incertezza della quale possono essere espressione, in via esemplificativa, i ripetuti contrasti dottrinali e soprattutto giurisprudenziali o l'uso di espressioni ambigue ed oggettivamente oscure, in difetto di che, il precetto normativo impositivo, con effetto retroattivo, della interpretazione prescelta dal legislatore si risolverebbe in un uso irragionevole del potere di normazione primaria (nel senso dell'assoggettabilità al sindacato di ragionevolezza dell'effetto retroattivo delle leggi interpretative; sentenze n. 283/1989 e soprattutto n. 155/1990).

Di conseguenza, pare opportuno richiamare l'insegnamento della Corte laddove afferma che «non può ... dirsi che faccia buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare le leggi, dichiarando, mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti, e, quindi vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili ambiguità od abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale» (sentenza n. 187/1981).

3. — Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che la norma recata dall'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, trova il proprio antecedente nell'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, nell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, nell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, ed, infine, nell'art. 5, primo comma, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345.

Si tratta, invero, di disposizione inserita, con identico contenuto, in una serie di decreti-legge non convertiti, e in ordine alla quale venne già sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente inammissibile dalla Corte essendo nel frattempo decadute *ex tunc* per mancata conversione dei decreti le norme oggetto di giudizio (sentenze nn. 443 e 447 del 1992).

La disposizione in oggetto interviene, come detto, per fornire l'interpretazione autentica degli ultimi tre commi dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983.

4. — Come noto, l'art. 6 citato è stato introdotto al fine di porre rimedio alla progressiva eliminazione del divieto di integrazione al trattamento minimo di pensioni erogate in favore di percettori di altra pensione, eliminazione conseguente ad una serie di pronunce caducatorie della Corte costituzionale (sentenze nn. 230/1974, 236/1976, 34/1981 e 102/1982), le quali avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni limitative del divieto di applicazione dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo in favore di titolare di altre pensioni liquidate da fondi speciali.

L'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 introdusse pertanto il principio, sancito dal terzo comma, dell'integrazione al trattamento minimo — comunque condizionata al mancato raggiungimento dei redditi indicati al primo comma — su una sola pensione, determinata secondo i criteri previsti dal comma terzo medesimo.

Poiché, tuttavia, il principio sopra enunciato poteva dirsi senz'altro operante per i trattamenti previdenziali liquidati a partire dal 1° ottobre 1983, restava da considerare la disciplina del cumulo delle pensioni erogate in data anteriore al 30 settembre 1983, entrambe integrate al minimo.

Difatti, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle parti non ancora dichiarate costituzionalmente illegittime, e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (sentenza n. 314/1985), si era sostanzialmente introdotta la generalizzazione del principio della doppia integrazione al trattamento minimo, estesa a tutte le situazioni di concorso di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S.

Sul punto si registrarono due significativi interventi del giudice di legittimità (Cass. sentenze 19 dicembre 1989, n. 5270 e 5 maggio 1990, n. 3749).

La suprema Corte, valorizzando il dato letterale del settimo comma dell'art. 6 ebbe ad affermare il principio secondo cui, fermo restando il diritto ad una sola integrazione al minimo — alle condizioni definite dal primo e terzo comma — per tutti i trattamenti pensionistici erogati successivamente al 1° ottobre 1983, e la conseguente cessazione, a partire da quella data, della doppia integrazione nell'ipotesi di concorso di pensioni aventi decorrenza anteriore, ciò non avrebbe comportato la perdita del trattamento economico, perché la disposizione del settimo comma dell'art. 6, nello stabilire che «l'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al superamento, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma dell'importo determinato ai sensi del sesto comma», avrebbe dovuto intendersi come espressamente finalizzata a garantire al pensionato la conservazione del trattamento erogato al 30 settembre 1983 fino al riassorbimento per effetto dei meccanismi di perequazione automatica previsti al quinto e sesto comma.

D'altra parte, che la disposizione recata dal settimo comma dell'art. 6 configurasse uno strumento di tutela degli assistiti emergeva *de plano* dai lavori preparatori, ove si legge che detta norma era stata introdotta «al fine di evitare l'istantaneo ridimensionamento del reddito previdenziale in pregiudizio dell'assistito che perda il diritto all'integrazione al minimo».

Tale interpretazione si è successivamente affermata dando luogo ad un indirizzo ampiamente consolidato (cfr. Cass. 17 luglio 1990, n. 7315, 6 maggio 1991, n. 4963, 1° giugno 1991, n. 6192, 18 luglio 1991, n. 8015, 10 ottobre 1991, n. 10658, 14 dicembre 1991, n. 12139, 19 novembre 1991, n. 12388, 7 febbraio 1992, n. 1335, 18 dicembre 1992, n. 13420, 25 marzo 1993, n. 3572, 30 marzo 1993, n. 3812, 7 aprile 1993, n. 4171, 14 aprile 1993, n. 4438, 20 aprile 1993, n. 4438, 26 aprile 1993, n. 4865), tanto da costituire vero e proprio «diritto vivente».

Essa, inoltre, ha ricevuto altresì l'autorevole avallo della Corte che si adisce, la quale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, laddove, secondo l'ermeneusi operata dal giudice remittente, non avrebbe potuto intendersi contemplare la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione del trattamento minimo nell'ipotesi di concorso di pensioni integrate al minimo, ha dichiarato non fondata la questione, precisando che «per effetto della sopravvenuta sentenza n. 314/1985, il principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal legislatore del 1983, deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente. Ne consegue che, successivamente alla data indicata, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica».

5. — Se tali premesse risultano fondate, può invero affermarsi che l'introduzione nell'ordinamento della norma volta a prescrivere, obbligatoriamente ed in via retroattiva, l'attribuzione del significato da essa indicato all'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, disveli appieno l'assenza di un fondamento logicamente e giuridicamente riconducibile alle premesse (vale a dire l'esigenza di chiarire la portata precettiva di una norma obiettivamente oscura e/o contraddittoria), e contrasti in definitiva con il canone costituzionale di ragionevolezza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

A suffragio di tale considerazione milita altresì il rilievo che, in questo modo, il legislatore, incidendo negativamente su consolidate situazioni soggettive in assenza di un presupposto giustificativo, non può, inevitabilmente, non determinare un *vulnus* nell'affidamento riposto dai consociati (siano o meno essi assistiti) sull'effettività del sistema di sicurezza sociale (cfr. in tal senso, sentenze nn. 349/1985, 822/1988, 39/1993).

D'altra parte, l'efficacia retroattiva dell'interpretazione sancita dalla norma impugnata, sostituendosi nei procedimenti in corso alla regola di giudizio derivante dalla consolidata ermeneusi dell'art. 6, finirebbe per determinare una evidente disparità di trattamento tra i pensionati che si siano visti riconoscere, con sentenza passata in giudicato in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 537/1993, il diritto alla c.d. «cristallizzazione», e quelli che vedrebbero inevitabilmente negato tale diritto, all'esito di un giudizio ancora in corso, e ciò nonostante l'identità della situazione tutelata (l'esistenza, cioè di un trattamento pensionistico integrato al minimo decorrente da una data anteriore al 30 settembre 1983), delineando, in tal modo, un ulteriore profilo di illegittimità per violazione del medesimo art. 3, primo comma, della Costituzione.

6. — Peraltro, si deve osservare come la norma in questione sembri contrastare con altro precetto costituzionale, costituito dall'art. 38 della Costituzione.

Se, infatti, le considerazioni che precedono hanno consentito di identificare la *ratio* dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, con l'esigenza di impedire improvvise ed incisive variazioni reddituali degli assistiti in dipendenza della cessazione del diritto all'integrazione, variazioni senz'altro peggiorative in considerazione dell'erogazione a calcolo del trattamento previdenziale, può affermarsi che il drastico ridimensionamento del trattamento previdenziale complessivo in capo al titolare di due (o più) pensioni, attuato attraverso l'applicazione dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, contrasterebbe con l'obbligo, costituzionalmente garantito, di assicurare un'adeguata tutela (e per questo non esposta ad improvvise variazioni peggiorative in dipendenza di esigenze di politica legislativa) nella fase di età più avanzata della persona.

7. — Per quanto attiene, infine, alla valutazione della rilevanza della questione nel presente giudizio, appare evidente che, trattandosi di trattamento pensionistico di reversibilità liquidato in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983 e concretandosi il *petitum* nel mantenimento della pensione nell'ammontare integrato al minimo alla data del 30 settembre 1983 in capo ad assistito già titolare di pensione integrata al trattamento minimo, la norma impugnata estenderebbe senz'altro i propri effetti sulla posizione soggettiva del ricorrente.

Sussistono quindi, ad avviso di questo giudice, i requisiti necessari e sufficienti per promuovere il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per contrasto con gli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Prato, addì 17 marzo 1994

Il pretore: ZIROLDI

94C0540

N. 279

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, sul ricorso proposto da Caroli Maria contro il provveditorato agli studi di Pistoia

Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quiquies*).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla signora Caroli Maria, domiciliata in S. Marcello Pistoiese (Pistoia), via Marconi n. 42, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Pistoia n. 1430 del 28 aprile 1993.

FATTO

La signora Caroli Maria, già insegnante di ruolo nella scuola elementare, ha presentato ricorso il 16 novembre 1993, iscritto al n. 256 del p.c. del registro di segreteria, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Pistoia n. 1430 del 28 aprile 1993, con il quale è stata collocata a riposo per dimissioni, a decorrere dal 1° settembre 1993, e, a norma dell'art. 1, commi 1 e 2-*quiquies* del d.-l. n. 384 del 19 settembre 1992, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438 del 14 novembre 1992, citata nelle premesse del decreto medesimo, con differimento della corresponsione della pensione al successivo 1° gennaio 1994.

Contesta, in primo luogo, la ricorrente l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione e seguita dal provveditore agli studi di Pistoia della normativa citata, la quale nei confronti del personale della scuola, che non può cessare dal servizio in corso di anno scolastico, avrebbe dovuto essere interpretata in modo tale da consentire la corresponsione immediata del trattamento di quiescenza agli insegnanti cessati dal servizio dal 1° settembre 1993.

Secondariamente, ed in via subordinata, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della normativa applicata per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione per il trattamento discriminatorio e ingiusto riservato al personale della scuola.

Per concludere si propone istanza incidentale di sospensione del decreto impugnato nella parte in cui dilaziona il trattamento di quiescenza al 1° gennaio 1994.

Il provveditorato agli studi, a sostegno del proprio provvedimento, ha trasmesso una nota dell'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione in cui si svolgono le considerazioni che qui di seguito di riassumono.

Per quanto riguarda l'affermata illegittimità dell'interpretazione di cui alla normativa citata operata dal provveditorato agli studi (e già sostenuta dal Ministero della pubblica istruzione nella circolare n. 47/1992) si adduce, a conferma, l'art. 5, comma 1-*bis*, del d.-l. n. 155/1993 convertito con modificazioni nella legge n. 243/1993. Tale norma, prevedendo, «in deroga alle vigenti disposizioni», la possibilità del collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 1993 con contestuale corresponsione della pensione, per i docenti di materie in relazione alle quali i pensionamenti stessi non avrebbero provocato vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni, assume il significato di interpretazione autentica della precedente normativa così come intesa dall'amministrazione della pubblica istruzione.

In merito alla eccezione di incostituzionalità si nega che possa sussistere nella specie violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione stante la diversità di situazioni comparate: da un lato il personale scolastico, che per legge cessa per dimissioni soltanto dall'inizio dell'anno scolastico (ora 1° settembre), e, dall'altro, il restante personale statale che può cessare in qualsiasi data abbia prescelto.

Si fa, inoltre, rilevare, in relazione all'art. 36 della Costituzione, che la legge non ha obbligato nessuno a cessare dal servizio, ma ha lasciato il personale libero di decidere al riguardo con le conseguenze relative.

Alla odierna pubblica udienza non sono comparsi i rappresentanti delle parti interessate.

DIRITTO

Considerato il tempo trascorso e il totale superamento del periodo in contestazione, la sezione, che tiene oggi la sua prima udienza di insediamento, affronta direttamente il merito del ricorso.

La prima richiesta avanzata dalla ricorrente è rivolta ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza spettante fino dalla data del collocamento a riposo (1° settembre 1993), ritenendo illegittimo il rinvio al 1° gennaio 1994, che ha come effetto di lasciarla per quattro mesi senza stipendio e senza pensione. Secondo la ricorrente l'interpretazione data dal provveditorato agli studi (e dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 47/1992) dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinqies*, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438/1992) sarebbe viziata ed errata, perché trascura di considerare le disposizioni che, in modo speciale, disciplinano il collocamento a riposo del personale della scuola escludendolo dalla normativa generale suindicata.

L'assunto, peraltro, non è accettabile. Il differimento della corresponsione del trattamento di quiescenza, di cui la ricorrente si lamenta, è ricollegabile al chiaro disposto dell'art. 1, primo comma, del ripetuto d.-l. n. 384/1992. E che tale norma debba applicarsi anche al personale della scuola non può più essere messo in discussione dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1-*bis*, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, che, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 243/1993, consente espressamente, «in deroga alle vigenti disposizioni» l'accoglimento «con decorrenza 1° settembre 1993» di quelle domande di pensionamento, che, a causa del soprannumero di insegnanti della stessa materia o per contrazione di organico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni. Come ha esattamente fatto osservare l'amministrazione della pubblica istruzione, questa nuova norma, in quanto deroga eccezionale e particolarmente motivata alla disciplina generale, conferma, quasi in modo autentico, l'interpretazione più ampia comprensiva anche del personale scolastico, del precitato art. 5, comma 1-*bis*, del d.-l. n. 155/1993.

La riconosciuta infondatezza della pretesa principale della ricorrente, apre l'adito all'esame della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinqies*, del d.-l. n. 384/1992, con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, eccepita in via subordinata.

Innanzitutto va dichiarata la rilevanza ai fini del decidere: non c'è dubbio che, se la norma di cui sopra dovesse ritenersi incostituzionale e, quindi, venire abrogata per quanto qui interessa, non si potrebbe più dubitare del diritto della ricorrente al conseguimento della pensione dalla data del collocamento a riposo.

Ma, oltre che rilevante, la questione sollevata appare anche non manifestamente infondata.

In primo luogo con riguardo all'art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. Detta norma, com'è noto, vuole tutelare, non soltanto la retribuzione corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, ma anche quella differita alla cessazione di tale rapporto, a fini previdenziali, nella forma del trattamento di liquidazione e di quiescenza; in entrambi i casi la retribuzione, così intesa, rappresenta «nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro) una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione» (Corte costituzionale n. 3 del 10 gennaio 1966).

La tutela dei principi ispiratori di questo precetto da parte della Corte costituzionale è sempre stata rigorosa.

In particolare la Corte ha più volte affermato il principio secondo cui «degli assegni di quiescenza, aventi natura di retribuzione differita, non può essere privato il lavoratore, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro» (così la sentenza n. 169 del 7 maggio 1987 confermando un indirizzo consolidato: v. ad. es., n. 288/1983 e n. 31/1987). Ed in coerente sviluppo di questo orientamento si è anche affermato che, nel caso di cumulo del trattamento pensionistico con quello di attività, la riduzione del primo può essere giustificata e considerata compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo ove correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura (n. 566/1989 e n. 204/1992).

Alla luce di questi principi, ritiene la Sezione di dovere riconoscere la non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 2-*quiquies*, del d.-l. n. 384/1992, nella parte in cui comporta il differimento della corresponsione del trattamento pensionistico del personale scolastico collocato a riposo in data 1° settembre 1993.

Tale norma, inoltre, per il fatto di privare il personale della scuola per quattro mesi sia dello stipendio che della pensione e, quindi, totalmente dei mezzi di sussistenza, senza neppure quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni primari ed essenziali della vita, sembra porsi anche in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Infine va esaminata la compatibilità della norma in esame col principio costituzionale di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Al riguardo si potrebbe osservare, come ha fatto l'amministrazione della pubblica istruzione, che la lamentata disparità di trattamento tra personale scolastico e restante personale statale non possa essere ritenuta incostituzionale, perché fondata sulla diversità di situazioni — con riguardo al tipo di contratto, alle prestazioni richieste, ecc. — esistente tra le due categorie di personale. Tale osservazione, peraltro, trascura di considerare che proprio la peculiarità della posizione giuridica del personale della scuola avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal legislatore. In particolare si sarebbe dovuto tener conto della circostanza che detto personale, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357 (legge conv. n. 417/1989), è necessariamente collocato a riposo dal 1° settembre di ogni anno, con la conseguenza che a suo carico grava in misura notevolmente maggiore l'onere della sospensione del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, disposto fino al 31 dicembre 1993 dalla norma in esame.

Insomma sembra ammissibile il dubbio se disciplinare in modo identico situazioni così diverse non si traduca in un trattamento ingiustamente discriminatorio per il personale scolastico, mentre diverse scelte legislative avrebbero potuto conciliare l'esigenza alla base della norma contestata con la parità di trattamento dei suoi destinatari.

Il giudizio va, quindi, sospeso, con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;

Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui in premessa;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così disposto in Firenze nella camera di consiglio del 18 febbraio 1994.

Il presidente (firma illeggibile)

Depositata in segreteria il 4 marzo 1994.

Il dirigente: SELVAGGIO

N. 281

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, sul ricorso proposto da Lazzini Claudio contro il provveditorato agli studi di Massa

Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quiquies*).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal signor Lazzini Claudio domiciliato in Carrara, via Plebiscito n. 14, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Massa Carrara n. 117 del 21 maggio 1993.

FATTO

Il professor Claudio Lazzini già docente di ruolo di elettronica presso l'Istituto tecnico industriale di Stato Galilei di Carrara ha presentato ricorso il 20 novembre 1993, iscritto al n. 260 del p.c. del registro di segreteria, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Massa n. 117 del 21 maggio 1993, con il quale è stato collocato a riposo per dimissioni a decorrere dal 1° settembre 1993, e a norma dell'art. 1, commi 1 e 2-*quiquies* del d.-l. n. 384 del 19 settembre 1992, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438 del 14 novembre 1992, citata nelle premesse del decreto medesimo, con differimento della corresponsione della pensione al successivo 1° gennaio 1994.

Contesta, in primo luogo, il ricorrente l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione e seguita dal provveditore agli studi di Massa Carrara della normativa citata, la quale nei confronti del personale della scuola, che non può cessare dal servizio nel corso dell'anno scolastico, avrebbe dovuto essere interpretata in modo tale da consentire la corresponsione immediata del trattamento di quiescenza agli insegnanti cessati dal servizio dal 1° settembre 1993.

In via subordinata si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 384/1992 e delle altre norme collegate, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, a causa del trattamento ingiusto e discriminatorio riservato al personale della scuola.

Si chiede, altresì, la sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui dilaziona la corresponsione del trattamento di quiescenza al 1° gennaio 1994.

Alla odierna pubblica udienza è intervenuto soltanto il rappresentante del Provveditorato agli studi di Massa Carrara, che ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, emanato in conformità alle istruzioni fornite al riguardo dal Ministero della pubblica istruzione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 279/1994).

N. 280

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, sul ricorso proposto da Donadel Luigi contro il provveditorato agli studi di Massa

Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni autonome, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre 1993) e fino al 31 dicembre 1993 - Mancata considerazione della particolare situazione degli insegnanti che, per effetto delle norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono collocati a riposo anziché dalla data delle dimissioni (come avviene di regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della fine dell'anno scolastico (settembre 1993), con la conseguenza che quando (come nella specie) abbiano presentato la domanda di dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto legge in questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza, per effetto della sospensione operata dalla norma impugnata - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse con incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal signor Luigi Donadel domiciliato in Massa, via Pacinotti n. 4, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Massa Carrara n. 116 del 21 maggio 1993.

FATTO

Il professor Luigi Donadel già docente di elettronica presso l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato Barsanti di Massa, ha presentato ricorso il 19 novembre 1993, iscritto al n. 259 del p.c. del registro di segreteria, avverso il decreto del provveditorato agli studi di Massa n. 116 del 21 maggio 1993, con il quale è stato collocato a riposo per dimissioni, a decorrere dal 1° settembre 1993, e, a norma dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies* del d.-l. n. 384 del 19 settembre 1992, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438 del 14 novembre 1992, citata nelle premesse del decreto medesimo, con differimento della corresponsione della pensione al successivo 1° gennaio 1994.

Contesta, in primo luogo, il ricorrente l'interpretazione data dal Ministero della pubblica istruzione e seguita dal provveditore agli studi di Massa Carrara della normativa citata, la quale nei confronti del personale della scuola, che non può cessare dal servizio nel corso dell'anno scolastico, avrebbe dovuto essere interpretata in modo tale da consentire la corresponsione immediata del trattamento di quiescenza agli insegnanti cessati dal servizio dal 1° settembre 1993.

Secondariamente il ricorrente fa presente che avrebbe avuto comunque diritto ad ottenere il trattamento pensionistico dalla data del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 243, la quale ha disposto che potessero essere accolte le domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 1993, in deroga alle precedenti disposizioni, dei docenti di materie in relazione alle quali i pensionamenti stessi non avrebbero provocato vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Su questo punto il ricorrente in una memoria aggiunta depositata in segreteria il 20 dicembre 1993, fornisce ulteriori precisazioni. In particolare fa presente che il provveditorato agli studi, come da comunicazione a lui diretta, non avrebbe effettuato nomine in ruolo per l'anno scolastico 1993-1994 in conseguenza del suo collocamento a riposo.

D'altra parte, si aggiunge, se si è formato un nuovo posto (e si sottolinea «posto» e non «cattedra») assegnato ad un supplente annuale, ciò non vorrebbe dire che ci sia stata una assunzione nella classe di concorso interessata.

In via subordinata si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 384/1992 e delle altre norme collegate, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, a causa del trattamento ingiusto e discriminatorio riservato al personale della scuola.

Si chiede, altresì, la sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui dilaziona la corresponsione del trattamento di quiescenza al 1° gennaio 1994.

Alla odierna pubblica udienza è intervenuto soltanto il rappresentante del Provveditorato agli studi di Massa Carrara, che ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato, contestando anche l'affermazione del ricorrente secondo la quale il suo collocamento a riposo non avrebbe provocato vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

DIRITTO

Considerato il tempo trascorso e il totale superamento del periodo in contestazione, la sezione, che tiene oggi la sua prima udienza di insediamento, affronta direttamente il merito del ricorso.

La prima richiesta avanzata dal ricorrente è rivolta ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza spettantegli fino dalla data del collocamento a riposo (1° settembre 1993), ritenendo illegittimo il disposto rinvio al 1° gennaio 1994, che ha come effetto di lasciarlo per quattro mesi senza stipendio e senza pensione. Secondo il ricorrente l'interpretazione data dal provveditorato agli studi (e dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 47/1992) dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 438/1992) sarebbe viziata ed errata, perché trascura di considerare le disposizioni che, in modo speciale, disciplinano il collocamento a riposo del personale della scuola escludendolo dalla normativa generale suindicata.

L'assunto, peraltro, non è accettabile. Il differimento della corresponsione del trattamento di quiescenza, di cui il ricorrente si lamenta, è ricollegabile al chiaro disposto dell'art. 1, primo comma, del ripetuto d.-l. n. 384/1992. E che tale norma debba applicarsi anche al personale della scuola non può più essere messo in discussione dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1-*bis*, del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, che, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 243/1993, consente espressamente, «in deroga alle vigenti disposizioni» l'accoglimento «con decorrenza 1° settembre 1993» di quelle domande di pensionamento, che, a causa del soprannumero di insegnanti della stessa materia o per contrazione di organico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Come ha esattamente fatto osservare l'amministrazione della pubblica istruzione, questa nuova norma, in quanto deroga eccezionale e particolarmente motivata alla disciplina generale, conferma, quasi in modo autentico, l'interpretazione più ampia, comprensiva anche del personale scolastico, del precitato art. 5, comma 1-*bis*, del d.-l. n. 155/1993.

Non ritiene la sezione di potere accedere neppure alla tesi avanzata, in via secondaria, dal ricorrente per affermare la sussistenza nella fattispecie delle condizioni per il pensionamento di cui all'art. 5, comma 1-*bis* del d.-l. n. 155/1993.

L'assunto che soltanto le assunzioni in ruolo, e non gli altri mezzi di copertura del posto, pur se ugualmente onerosi per la finanza pubblica, debbano essere presi in considerazione, corrisponde ad una interpretazione che prescinde totalmente dalla *ratio* della norma.

La riconosciuta infondatezza della pretesa principale del ricorrente, apre l'adito all'esame della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. n. 384/1992, con riguardo agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, eccepita in via subordinata.

Innanzitutto va dichiarata la rilevanza ai fini del decidere: non c'è dubbio che, se la norma di cui sopra dovesse ritenersi incostituzionale e, quindi, venire abrogata per quanto qui interessa, non si potrebbe più dubitare del diritto della ricorrente al conseguimento della pensione dalla data del collocamento a riposo.

Ma, oltre che rilevante, la questione sollevata appare anche non manifestamente infondata.

In primo luogo con riguardo all'art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa. Detta norma, com'è noto, vuole tutelare, non soltanto la retribuzione corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, ma anche quella differita alla cessazione di tale rapporto, a fini previdenziali, nella forma del trattamento di liquidazione e di quiescenza; in entrambi i casi la retribuzione, così intesa, rappresenta, «nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro) una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione» (Corte costituzionale n. 3 del 10 gennaio 1966).

La tutela dei principi ispiratori di questo precetto da parte della Corte costituzionale è sempre stata rigorosa.

In particolare la Corte ha più volte affermato il principio secondo cui «degli assegni di quiescenza, aventi natura di retribuzione differita, non può essere privato il lavoratore, qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro» (così la sentenza n. 169 del 7 maggio 1987 confermando un indirizzo consolidato: v. ad. es., nn. 288/1983 e 31 del 1987). Ed in coerente sviluppo di questo orientamento si è anche affermato che, nel caso di cumulo del trattamento pensionistico con quello di attività, la riduzione del primo può essere giustificata e considerata compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo ove correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura (nn. 566/1989 e 204 del 1992).

Alla luce di questi principi, ritiene la sezione di dovere riconoscere la non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. n. 384/1992, nella parte in cui comporta il differimento della corresponsione del trattamento pensionistico del personale scolastico collocato a riposo in data 1° settembre 1993.

Tale norma, inoltre, per il fatto di privare il personale della scuola per quattro mesi sia dello stipendio che della pensione e, quindi, totalmente dei mezzi di sussistenza, senza neppure quel minimo indispensabile per provvedere ai bisogni primari ed essenziali della vita, sembra porsi anche in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Infine va esaminata la compatibilità della norma in esame col principio costituzionale di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Al riguardo si potrebbe osservare, come ha fatto l'amministrazione della pubblica istruzione, che la lamentata disparità di trattamento tra personale scolastico e restante personale statale non possa essere ritenuta incostituzionale, perché fondata sulla diversità di situazioni — con riguardo al tipo di contratto, alle prestazioni richieste, ecc. — esistente tra le due categorie di personale. Tale osservazione, peraltro, trascura di considerare che proprio la peculiarità della posizione giuridica del personale della scuola avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal legislatore. In particolare si sarebbe dovuto tener conto della circostanza che detto personale, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989 (legge conv. n. 417/1989), è necessariamente collocato a riposo dal 1° settembre di ogni anno, con la conseguenza che a suo carico grava in misura notevolmente maggiore l'onere della sospensione del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità disposto fino al 31 dicembre 1993 dalla norma in esame.

Insomma sembra ammissibile il dubbio se disciplinare in modo identico situazioni così diverse non si traduca in un trattamento ingiustamente discriminatorio per il personale scolastico, mentre diverse scelte legislative avrebbero potuto conciliare l'esigenza alla base della norma contestata con la parità di trattamento dei suoi destinatari.

Il giudizio va, quindi, sospeso, con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;

Dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui in premessa;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così disposto in Firenze nella camera di consiglio del 18 febbraio 1994.

Il presidente: (firma illeggibile)

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza della Corte dei conti del 27 ottobre 1993, n. 222
(Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1^a serie speciale - n. 19 del 4 maggio 1994)

Nell'ordinanza citata in epigrafe e in corrispondenza delle sottoriportate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 48, al terzo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «... fa cadere la *corrispondente* ...», leggasi: «... fa cadere la *corrispondenza* ...»; alla stessa pagina, al sesto capoverso, dove è scritto: «... per disparità di *tattamento* ...», leggasi: «... per disparità di *trattamento* ...»; alla pag. 49, al quinto capoverso, al primo rigo, dove è scritto: «... dell'art. 10 *n.c.* ...», leggasi: «... dell'art. 10 *u.c.* ...»; inoltre al settimo capoverso dove è scritto: «Ed è di *ongi* evidenza ...», leggasi: «Ed è di *ogni* evidenza ...»; alla stessa pagina, al dodicesimo capoverso, al quarto rigo, le prime sei parole: «... impone è riconducibile alla scelta opzionale ...» devono intendersi soppresse; alla pag. 50, al decimo capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «... anche alla *funsione* ...», leggasi: «... anche alla *funzione* ...», e alla stessa pagina all'undicesimo capoverso, al secondo rigo, la terza parola «situazioni», deve intendersi soppressa.

94C0544

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.



★ 4 1 1 1 1 0 0 2 1 0 9 4 ★

L. 3.900